

### 150<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

### MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1980

Presidenza del presidente FANFANI,  
indi del vice presidente VALORI  
e del vice presidente FERRALASCO

#### INDICE

<b>CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (8-18 luglio 1980)</b>	
Integrazioni e modifiche . . . . .	Pag. 7973
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SUI DECRETI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ONERE RELATIVO AI REGOLAMENTI COMUNITARI DIRETTAMENTE APPLICABILI NELL'ORDINAMENTO INTERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 189 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA CEE</b>	
Costituzione . . . . .	7941
<b>CONGEDI</b> . . . . .	7941
<b>CORTE COSTITUZIONALE</b>	
Trasmissione di sentenze . . . . .	7942
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
Annunzio di presentazione . . . . .	7941, 7976
Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 978 e 940:	
PRESIDENTE . . . . .	7943, 7976
DE CAROLIS (DC) . . . . .	7943
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante . . . . .	Pag. 7941
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . .	7942, 7976
<b>Discussione e approvazione:</b>	
« Procedimento per riconoscere e rendere esecutive in Italia le sentenze arbitrali straniere in conformità con la Convenzione di New York del 10 giugno 1958 » (833):	
DE CAROLIS (DC), relatore . . . . .	7958
FILETTI (MSI-DN) . . . . .	7956
GRAZIANI (PCI) . . . . .	7956
* MORLINO, ministro di grazia e giustizia . . . . .	7958
« Rimozione dei pericoli derivanti dal carico della motocisterna "Klearchos". di nazionalità greca, affondata nelle acque territoriali italiane » (966):	
BAUSI (DC), relatore . . . . .	7962
MITROTTI (MSI-DN) . . . . .	7960
* MOLA (PCI) . . . . .	7965
NONNE, sottosegretario di Stato per la marina mercantile . . . . .	7962

« Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi » (939) (Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati):

DI VAGNO, sottosegretario di Stato per l'interno . . . . . Pag. 7966

MITROTTI (MSI-DN) . . . . . 7966

PAVAN (DC), relatore . . . . . 7966

SIGNORI (PSI) . . . . . 7966

« Estensione al sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso d'Abruzzo) delle norme e delle provvidenze per i cimiteri di guerra di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204 » (584), d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori:

\* FINESTRA (MSI-DN) . . . . . 7971

GIUST (DC) . . . . . 7972

LAGORIO, ministro della difesa . . . . . 7970

MARGOTTO (PCI) . . . . . 7972

ORIANA (DC), relatore . . . . . 7970, 7971

PASTI (Sin. Ind.) . . . . . 7972

SIGNORI (PSI) . . . . . 7971

**Discussione e approvazione con modificazioni:**

« Aumento del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria addetto al servizio automezzi » (978) (Relazione orale):

PRESIDENTE . . . . . 7948, 7950, 7955

\* DE CAROLIS (DC), relatore . . . . . 7943, 7947, 7950

DI LEMBO (DC) . . . . . Pag. 7951

FILETTI (MSI-DN) . . . . . 7945

GRAZIANI (PCI) . . . . . 7945

\* MORLINO, ministro di grazia e giustizia . . . . . 7947

7954

RICCARDELLI (Sin. Ind.) . . . . . 7952

SCAMARCIO (PSI) . . . . . 7950

SPINELLI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia . . . . . 7949, 7950

**Rinvio in Commissione:**

« Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (955):

PRESIDENTE . . . . . 7943

VERNASCHI (DC) . . . . . 7943

**ENTI PUBBLICI**

Annuncio di richieste di parere parlamentare su proposte di nomine . . . . . 7942

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annuncio . . . . . 7976, 7979

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI**

**GIOVEDÌ 10 LUGLIO 1980** . . . . . 7981

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

**Presidenza del presidente FANFANI**

**PRESIDENTE**. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**PALA**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE**. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Congedi**

**PRESIDENTE**. Ha chiesto congedo per giorni 2 il senatore Tonutti.

**Annunzio di costituzione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sui decreti per la determinazione dell'onere relativo ai regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno ai sensi dell'articolo 189 del Trattato istitutivo della CEE**

**PRESIDENTE**. La Commissione parlamentare per il parere al Governo sui decreti per la determinazione dell'onere relativo ai regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno ai sensi dell'articolo 189 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nella seduta di stamane, ha proceduto alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza eleggendo Presidente il senatore Giust, Vice Presidente il deputato Salvatore, Segretario il senatore Ferrucci.

**Annunzio di presentazione di disegni di legge**

**PRESIDENTE**. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

**SANTALCO, DEL NERO, FRACASSI e LAVEZZARI**. — « Arruolamento dei finanzieri ausiliari » (996);

**CALICE, CAZZATO, FERMARIELLO, PANICO, ROMEO, ZICCARDI**. — « Modifiche alla legge 2 aprile 1978, n. 482, recante norme circa la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private » (997).

È stato inoltre presentato il seguente disegno di legge:

*dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:*

« Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani » (998).

**Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante**

**PRESIDENTE**. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

*alle Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):*

« Norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili nonchè mo-

dificazioni di termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457, e 15 febbraio 1980, n. 25 » (732-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

**Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente**

**P R E S I D E N T E .** Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

*alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):*

« Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali » (983), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione.

**Annunzio di richieste di parere parlamentare su proposte di nomina in enti pubblici**

**P R E S I D E N T E .** Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Pietro Armani a Vice Presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

Tale richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera, per il parere, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Il Ministro della difesa ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, numero 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del generale di corpo d'armata, in ausiliaria, Alberto Li Gobbi a Presidente del Consiglio direttivo della « Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali », in Turate (Como).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 4ª Commissione permanente (Difesa).

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, numero 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegner Paolo Baratta a Presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

**Annunzio di sentenze trasmesse dalla Corte costituzionale**

**P R E S I D E N T E .** A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettere del 7 luglio 1980, ha trasmesso copie delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte medesima ha dichiarato la illegittimità costituzionale:

dell'articolo 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, testo unico delle leggi sugli assegni familiari, nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari, spettanti per i figli a carico, possano essere corrisposti in alternativa alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore. Dichiarò, altresì, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955 nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari, spettanti per il coniuge a carico, possano essere corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore. Sentenza n. 105 del 2 luglio 1980 (Doc. VII, n. 34);

dell'articolo 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non esclude dal computo dei 60 giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'assenza facoltativa non retribuita di cui la lavoratrice gestante abbia fruito in

seguito ad una precedente maternità, ai sensi dell'articolo 7, primo e secondo comma, della stessa legge. Sentenza n. 106 del 2 luglio 1980 (*Doc. VII, n. 35*).

**Rinvio in Commissione  
del disegno di legge n. 955**

**V E R N A S C H I**. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**V E R N A S C H I**. A nome della 1ª Commissione permanente, chiedo la sospensiva per un rinvio in Commissione del disegno di legge n. 955, recante: « Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi ». La richiesta è motivata dal fatto che la Commissione non ha potuto concludere l'esame del provvedimento, in quanto ancora non disponeva di taluni elementi che dovranno essere forniti dal Governo nè del parere della Commissione bilancio, per il quale non sono scaduti i termini.

**P R E S I D E N T E**. Non facendosi osservazioni, la richiesta di rinvio in Commissione del disegno di legge n. 955 è accolta, fermo restando che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari delibererà in merito al reinserimento del disegno di legge nel calendario dei lavori.

**Autorizzazione alla relazione orale  
per il disegno di legge n. 978**

**D E C A R O L I S**. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**D E C A R O L I S**. A nome della 2ª Commissione permanente, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Aumento del ruolo organico del personale della carriera ausilia-

ria dell'Amministrazione giudiziaria addetto al servizio automezzi » (978).

**P R E S I D E N T E**. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore De Carolis si intende accolta.

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

« Aumento del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria addetto al servizio automezzi » (978) (*Relazione orale*)

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria addetto al servizio automezzi », per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

\* **D E C A R O L I S**, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la mia relazione sarà estremamente breve, perchè è esauriente quella che accompagna il disegno di legge presentato dal Governo. In essa si legge che vi è stato un progressivo aumento degli automezzi in dotazione dell'Amministrazione della giustizia, sia nella sua organizzazione centrale sia nella sua organizzazione periferica. Si aggiunge anche che, da qualche tempo a questa parte ed in modo progressivo, entro un ragionevole lasso di tempo vi sarà l'entrata in funzione di 300 auto-blindate, che saranno destinate in gran parte alla tutela dei magistrati più esposti agli attacchi del terrorismo e che quindi hanno un particolare bisogno di sicurezza.

Questo tema della sicurezza dei magistrati è all'ordine del giorno e non aggiungo altri argomenti a quelli che da più parti, e soprattutto nel corso del dibattito svoltosi in questa Assemblea su una serie di interrogazioni su questo argomento, sono già stati sottolineati.

D'altra parte ritengo di aver dovuto sempre apprezzare la riserva del Governo sull'indicazione di numeri, quando si parla di sicurezza dei magistrati. Quindi debbo dire che, quando parliamo troppo di questi argomenti, avviene quello che è risultato nel titolo di un quotidiano del mattino, dove si dice addirittura che sono stati individuati 178 magistrati da superproteggere. Sembra che sia una specie di *vademecum* per il terrorista, sull'individuazione di come sono distribuiti questi 178 magistrati. E nel momento stesso in cui diciamo di volerli superproteggere, li mettiamo in prima pagina sui giornali.

Evidentemente tutto questo sta a dimostrare che molte parole sono state dette, troppe parole su questo argomento. Debbo dire che dopo la discussione in Aula su questi problemi vi è stata la presentazione di questo disegno di legge. Gli organici attuali sono di 700 autisti; con un concorso in svolgimento si raggiungeranno altre 100 unità; gli automezzi già assegnati sono 792. Le forniture che saranno fatte entro l'anno supereranno largamente il migliaio, se si calcolano anche le 300 auto blindate che in parte sono state consegnate ed in parte sono in fase di consegna.

Ecco quindi la necessità di passare da un organico di 700 autisti ad un organico di 1.900 con l'aggiunta di 1.200 unità. Su questa linea la Commissione all'unanimità si è dimostrata concorde: ha espresso però perplessità sull'articolo 2, perplessità che in un certo senso hanno riflettuto le osservazioni della Commissione affari costituzionali, soprattutto perchè con l'articolo 2 in effetti il Governo si faceva carico di una doppia esigenza, cioè l'esigenza di agire con urgenza per l'assunzione di questi dipendenti che devono avere una particolare capacità e che quindi non solo devono essere titolari di patente di guida — D ed E — ma devono essere sottoposti ad esami psicotecnici di carattere particolare; e nello stesso tempo l'esigenza di rispettare una procedura che seguisse quanto meno alcune linee fondamentali della procedura concorsuale. Da parte del Governo si riteneva di rispondere, con il disegno di legge presentato, a queste

due esigenze con il ricorso alla presa in esame delle domande secondo l'ordine in cui queste domande pervenivano al Ministero o comunque, poichè si fa riferimento ad una attività concorsuale decentrata presso i distretti di corte d'appello, nell'ordine in cui pervenivano alla corte d'appello. E si aggiungeva che vi era la possibilità di assunzione prima del completamento delle prove di tutti coloro che avevano inviato la domanda stessa. Sembrava una via intermedia per l'esigenza dell'urgenza tra una assunzione di tipo concorsuale così come sarebbe obbligatoria, anche per norma costituzionale, ed una assunzione per chiamata.

Vi è stata una discussione approfondita anche per l'apporto del parere della 1ª Commissione che ha indicato le linee di modifica dell'articolo 2 che si è già concretato, secondo il foglio che ci è stato distribuito, in un emendamento del Governo, nel senso di provvedere innanzitutto all'utilizzazione degli idonei del concorso che è in fase di attuazione; costoro potranno essere chiamati senza altre formalità per iniziare la copertura di 1.200 posti. È prevista poi l'utilizzazione degli agenti tecnici e degli autisti degli enti pubblici soppressi che quindi vengono trasferiti, salva l'anzianità e il trattamento economico goduto al momento del passaggio di ruolo, dai ruoli degli enti pubblici soppressi o dal ruolo unico della Presidenza del Consiglio al ruolo del Ministero di grazia e giustizia.

Poi si chiedeva altresì che i posti eventualmente ancora residui fossero conferiti agli idonei dei concorsi per autista e per agente tecnico autista che fossero stati indetti da altre amministrazioni dello Stato, e le cui graduatorie fossero già state approvate nel periodo dei 5 anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

È stata altresì indicata dalla Commissione la necessità che in quest'ultimo caso vi fosse un esame di guida e un esame psicotecnico, perchè è necessaria la verifica di quelle caratteristiche che sono indispensabili per entrare nel ruolo degli autisti.

Mi pare che queste esigenze, come dicevo, sono state praticamente raccolte e trasformate in un emendamento che sostitui-

sce l'articolo 2 del disegno di legge n. 978, così come esaminato in Commissione. Pertanto insieme alla mia breve relazione credo di aver anche espresso il parere della Commissione, che è favorevole su questo emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Graziani. Ne ha facoltà.

**G R A Z I A N I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, poche cose ho da aggiungere a quelle dette dal senatore De Carolis. Certo, tra le misure più urgenti da attuare perchè i magistrati, specie quelli più esposti, possano lavorare in condizioni di sicurezza, c'è quella della preannunciata dotazione agli uffici giudiziari di un congruo contingente di autovetture blindate con conseguente necessità di assegnazione di autisti di accertata capacità. Di qui il disegno di legge oggi all'esame del Senato.

Ma l'urgenza sacrosanta, anche se tardivamente avvertita, non può diventare pretesto per assunzioni di personale in violazione del principio della necessità del concorso per l'accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione; assunzioni che, a mente dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, sarebbero invece assoggettate a criteri del tutto arbitrari, quale quello che fa riferimento all'ordine di presentazione delle domande, talchè i migliori potrebbero essere esclusi solo perchè hanno presentato la domanda dopo altri. L'illegittimità e l'inopportunità di tale norma sono state per la verità sottolineate in Commissione da tutti i Gruppi e riconosciute dallo stesso Governo che oggi presenta un emendamento a mio avviso accettabile e dal punto di vista della legittimità e da quello della razionalità amministrativa, poichè si stabilisce di conferire i posti in aumento innanzitutto agli idonei di un concorso in atto per agenti tecnici autisti, poi agli autisti e agenti tecnici autisti degli enti pubblici soppressi, infine, per i posti che eventualmente residuas-

sero, agli idonei di concorsi indetti dalle altre amministrazioni dello Stato.

Per questi motivi ritengo che il disegno di legge così emendato debba essere approvato e quindi preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

**F I L E T T I .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, oso sperare che il vostro benevolo *placet* mi consenta di dare inizio a questo breve intervento ricorrendo ad una considerazione che potrebbe sembrare una delle tante estrinsecazioni dell'immagine pirandelliana del « così è se vi pare ». Il testo del disegno di legge al nostro esame, infatti, pur articolandosi formalmente come tutti gli strumenti legislativi nella enucleazione, peraltro assai striminzita, di alcune norme, appare per i moventi che lo sollecitano, per la *ratio* che vi sottende e per gli effetti che intende produrre una vera e propria pronunzia giudiziaria che il potere legislativo deve rendere *in extremis* su proposta ansimante del potere esecutivo, necessitato di partorire in via di eccezionale urgenza uno dei molteplici atti riparatori tesi al soddisfacimento di legittime aspettative del potere giudiziario per lunghissimo tempo disattese. *Mutatis mutandis*, il Governo agisce come suole fare il cittadino che, al fine di evitare che un proprio diritto possa essere gravemente ed irreparabilmente pregiudicato nel tempo occorrente per farlo valere giudiziariamente in via ordinaria, si rivolge al pretore ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile. Il giudice adito gli rende sostanziale giustizia, adottando un provvedimento di urgenza avente immediata esecutorietà.

Correlativamente, nel nostro caso, il potere esecutivo, dopo una deprecabile inerzia più che trentennale che ha procurato lo sfascio della giustizia e l'anchilosi della magistratura, si trova nella improcrastinabile esigenza di scongiurare i danni gravissimi ed irreparabili derivanti dalla esacerbata e rabbiosa agitazione del potere giudiziario. La diserzione dei magistrati dalle udienze, la

adozione di ostruzionistici e machiavellici espedienti, gli scioperi più o meno selvaggi od articolati comporterebbero la definitiva paralisi della giustizia, con incalcolabile nocimento per i cittadini e per il paese. Bisogna correre, quindi, affannosamente e celermente ai rimedi, sicchè tra vari provvedimenti il Governo sforna con velocità supersonica il disegno di legge che aumenta da 700 a 1.900 unità il personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria addetto al servizio automezzi.

Lo strumento legislativo al nostro esame che, si ripete, sembra un provvedimento giudiziario d'urgenza, viene comunicato al Senato il primo giorno del corrente mese di luglio, si esamina dalla Commissione giustizia a tempo di *record* olimpionico, è riferito oralmente in Aula, deve e sarà approvato da questa Assemblea nel breve volgere di un *fiat*, in questo pomeriggio, anche se con opportuni emendamenti pure essi affrettatamente formulati. Allo stato bisogna dare ai magistrati concreta ed immediata prova di buona volontà per evitare il peggio. Poi, così come i provvedimenti giudiziari immediati si integrano e si modificano normalmente a conclusione del giudizio di merito, il provvedimento legislativo che stiamo per licenziare sarà in prosieguo migliorato, integrato con altri più congrui strumenti legislativi, amministrativi o regolamentari, nel tentativo — e speriamo non nella illusione — di contribuire a risolvere gli annosi e incancreniti problemi della giustizia e della magistratura.

Ciò evidenziato, è da rilevare che fondate ragioni, ancorate in buona parte alla contingenza degli attuali eventi che urgono e maggiormente proiettate nel globale divisa-

mento di assicurare in ogni tempo l'efficienza dell'apparato giudiziario, inducono a non disattendere la proposta governativa di accrescere senza ulteriori remore il ruolo organico del personale ausiliario addetto al servizio automezzi, seppure non poche perplessità permangono per l'articolo 2 del disegno di legge così come formulato, sia nell'originario testo che nell'emendamento presentato dopo i rilievi della Commissione giustizia, in ordine alla mancata puntuale os-

servanza e alla parziale deroga dei precetti di cui agli articoli 51 e 97 della Carta costituzionale che rispettivamente sanciscono l'accesso di tutti i cittadini agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza e l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso.

Quel che preme sottolineare anche in questa occasione è che i problemi della sicurezza personale dei magistrati e dell'efficienza della magistratura non si risolvono con provvedimenti affrettati e marginali, emessi sotto la pressione della emotività, sotto la spinta della drammatica congiuntura. Non basta l'adozione *sic et simpliciter* di provvedimenti affannosi concernenti l'aumento di qualche scorta, l'adozione di alcune centinaia di auto blindate in più, l'accrescimento dell'organico del personale ausiliario addetto al servizio degli automezzi. Per converso, con chiara visione globale e con prospettive di largo respiro, occorre affrontare e risolvere nei tempi brevi i più ampi problemi delle condizioni e degli strumenti di lavoro, della razionale e moderna organizzazione degli uffici giudiziari, dell'ordinato espletamento dell'attività giurisdizionale con criteri di funzionalità, dignità e prestigio, delle effettive, adeguate misure di sicurezza senza bisogno di trasformare i palazzi di giustizia in veri e propri *bunker* imprendibili, del rafforzamento dei servizi di polizia giudiziaria, delle più congrue provvidenze atte a garantire la sicurezza delle carceri, dei miglioramenti economici in favore dei magistrati e, preminentemente, delle necessarie e non più dilazionabili riforme che riguardano l'ordinamento giudiziario, la formazione e la redistribuzione delle circoscrizioni giudiziarie, la depenalizzazione e l'introduzione di nuovi codici con particolare urgenza per i codici di rito penale e civile, nonchè, in ultima analisi, della eliminazione del tristissimo fenomeno, sempre più aggravantesi, della crisi ideale del ruolo giudiziario.

Alla soluzione dei problemi della giustizia e della magistratura debbono però collaborare con zelo e, occorrendo, con spirito di sacrificio anche i magistrati, che dovrebbero avvertire ed in larghissima maggioranza avvertono il dovere di fare un po' di autocri-



tica e di recitare il *mea culpa* per avere non raramente dato il loro apporto effettuale all'aumento della criminalità più pericolosa istituzionalizzando una politica giudiziaria permissiva, lassista e dispensatrice di assoluzioni per insufficienza di prove ed impiantando elefantiche inchieste politico-sociali, tradottesi quasi sempre in una sadica « caccia alle streghe » e produttive soltanto di grande pubblicità gratuita di stampa e di televisione e di notevole perdita di tempo, di energie e di funzionalità a danno della retta amministrazione della giustizia e con conseguente discredito e purtroppo con elevato tributo di sangue dei magistrati.

È vero, le colpe dell'Esecutivo ed anche del Parlamento sono macroscopiche, ma i magistrati non debbono ingigantirne con i loro comportamenti i deleteri effetti. Comprendiamo lo stato d'animo dei giudici, ma il conflitto tra il potere giudiziario e gli altri poteri dello Stato non può esplodere con toni di ritorsione sproporzionata e di mera pericolosità. La risposta dei magistrati all'indolenza governativa e alle carenze del Parlamento deve essere dignitosamente contenuta e non trascendere in manifestazioni di sciopero indiscriminato e di drastica denegazione della funzione giudiziaria che istituzionalmente è chiamata a realizzare la difesa dello Stato e del suo ordinamento legislativo. Il magistrato è ben legittimato ad invocare ed ottenere provvedimenti idonei a garantire la sua incolumità e ad assicurargli un dignitoso *modus vivendi et agendi*, ma non deve mai dimenticare che nessuna misura di protezione, qualunque essa sia, è idonea a garantire in ogni momento e in senso assoluto le persone che si trovino nel mirino dei terroristi o dei mafiosi.

Pietro Nuvolone, su un quotidiano romano di ieri, suggeriva, così come ripetutamente ha fatto il mio partito, quale sistema di sicurezza, la sottrazione alla magistratura ordinaria dei processi afferenti il terrorismo e la loro attribuzione « a coloro che hanno il compito istituzionale di far giustizia, posto che ci si trova in stato di guerra (stato di guerra che hanno riconosciuto concorde-

mente il Presidente della Repubblica e i terroristi) » e cioè ai tribunali militari.

È auspicabile che tale radicale soluzione, di competenza del Governo e del Parlamento, possa essere adottata. Nel frattempo è peraltro necessario che trovino sollecita attuazione gli altri numerosi provvedimenti a tutela della giustizia e della magistratura sempre reclamati e tuttora *in fieri*.

Ma perchè l'avvilente crisi della giustizia e della magistratura cessi e comunque si attenui rilevantemente e perchè il sintomo gravissimo della crisi dello Stato nelle sue funzioni essenziali si arresti occorrono anche l'abnegazione, il senso di responsabilità e il ripristino del prestigio del magistrato che non deve essere chiamato ad atti di eroismo, bensì deve solo adempiere il dovere della sua peculiare e importantissima funzione.

Solo così, con la partecipazione di tutti (Parlamento, Governo e magistratura), potranno essere adeguatamente risolti i problemi della giustizia e dell'amministrazione giudiziaria.

Sarà così? Non vorrei dire « così mi pare », facendo ancora una volta fonicamente eco all'insegnamento del grande scrittore della città dei templi e dei mandorli in fiore. (*Applausi dall'estrema destra*).

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**D E C A R O L I S , relatore.** Rinuncio alla replica, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

\* **M O R L I N O , ministro di grazia e giustizia.** Onorevole signor Presidente, onorevoli senatori, credo inutile che il Governo si soffermi sul merito del provvedimento, se non per esprimere un riconoscimento il più sincero e il più sentito al Senato per la tempestività con la quale il provvedimento è stato esaminato, e anche perchè si è fatto carico delle preoccupazioni che il Governo aveva manifestato con la prima formulazio-

ne dell'articolo 2 e per il dialogo costruttivo intervenuto in Commissione, che ha portato a una seconda formulazione di tale articolo.

Per quanto riguarda l'intervento del senatore Filetti, ci vuole almeno una breve risposta se non altro per l'ampiezza del suo intervento. È possibile, almeno una volta nella storia del Parlamento, non dire che i provvedimenti presentati per forza devono essere o tardivi o intempestivi, frettolosi, affrettati? Qualche volta capita, se non altro per la legge delle probabilità, che i provvedimenti siano tempestivi. Questo provvedimento ha soltanto il carattere di essere stato tempestivo: nasce, infatti, a seguito di un programma di ricostituzione di automezzi che noi adesso andiamo a verificare. Se poi volete la spiegazione di questa frase, vi rinvio alla semplice disciplina dell'uso delle macchine da parte dello Stato che rimonta ad una antica legge del 1926 e che poi fu solo meglio disciplinata con una circolare della Presidenza del Consiglio del 1966. Soltanto a seguito di decisioni per acquisto di macchine si poteva provvedere in questa materia. Quindi questo provvedimento è soltanto tempestivo.

Ringrazio il Senato per aver colto questa tempestività e per aver confortato ancora il Guardasigilli in una tesi che gli è cara e che altri più autorevoli hanno sempre richiamato: cioè che per alcuni provvedimenti non è affatto necessario ricorrere al decreto-legge. Questo provvedimento è la prova che alcune volte bisogni urgenti possono essere soddisfatti in misura di gran lunga più accelerata senza ricorrere allo strumento del decreto-legge, quando la collaborazione tra Governo e Parlamento è di questo tipo. Anche per la conferma di questo principio generale mi permetta, signor Presidente, di ringraziare il Senato della Repubblica.

**P R E S I D E N T E .** Onorevole Ministro, ritengo che il Senato abbia molto apprezzato il fatto che si sia reso possibile, in questa occasione, evitare il ricorso al decreto-legge.

Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**P A L A , segretario:**

**Art. 1.**

Il ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria stabilito dalla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, modificato con decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271, è aumentato di 1.200 unità da adibire al servizio automezzi.

*(È approvato).*

**Art. 2.**

Gli aspiranti all'assunzione nei posti in aumento, detratte le aliquote riservate alle categorie speciali previste dalle vigenti disposizioni, i quali siano in possesso della patente di categoria D, debbono presentare domanda per l'assunzione stessa. La nomina ha luogo, secondo l'ordine di presentazione delle domande, previo accertamento dell'idoneità alla prova di guida e dei requisiti per l'assunzione ai pubblici impieghi, indipendentemente dal completamento delle prove da parte degli altri aspiranti.

Coloro che risulteranno idonei, dopo lo esaurimento dei posti a concorso, potranno essere assunti in servizio, secondo il criterio di cui al comma precedente, per coprire le vacanze nel ruolo del personale di cui all'articolo 1.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**P A L A , segretario:**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

I posti previsti in aumento dal precedente articolo 1, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nella prima attuazione, sono conferiti agli idonei

del concorso per agente tecnico-autista bandito dal Ministro di grazia e giustizia con decreto ministeriale 8 novembre 1979, in corso di svolgimento.

I posti disponibili, dopo l'applicazione della disposizione di cui al comma precedente, sono conferiti, a domanda degli interessati da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli autisti ed agenti tecnici-autisti degli enti pubblici soppressi mediante passaggio nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia, fatti salvi l'anzianità ed il trattamento economico goduto al momento del passaggio di ruolo.

I posti eventualmente ancora residui, dopo l'applicazione delle disposizioni precedenti, sono conferiti agli idonei dei concorsi per autista e agente tecnico-autista indetti da altre amministrazioni dello Stato, le cui graduatorie siano state già approvate negli ultime cinque anni.

Gli idonei di cui al comma precedente confluiranno in una unica graduatoria, in relazione al punteggio per titoli ottenuto nei rispettivi concorsi e tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza fatti valere nei concorsi medesimi. Essi devono possedere tutti i requisiti prescritti per l'accesso nel ruolo ausiliario degli impieghi civili dello Stato, ad eccezione dei limiti di età, e devono, altresì, risultare idonei ad una nuova pratica di guida e ad un nuovo esame psicotecnico.

2.1

IL GOVERNO

**SPINELLI**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**SPINELLI**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei dire, anche a parziale rettifica di alcuni interventi, che l'articolo 2, nel testo originario, voleva andare incontro all'esigenza di assumere rapidamente questo personale, sapendo che il tempo medio occorrente per svolgere un concorso pubblico certo non è breve. È inutile stare qui a quantificare, ma credo che

tutti i colleghi sappiano quali sono i tempi per lo svolgimento di pubblici concorsi.

Ci siamo resi conto, per le osservazioni fatte nella 1ª Commissione e per la discussione svolta nella Commissione di merito, che il testo originario non era apprezzato e poteva dare luogo a equivoci e a inconvenienti. Quindi, in un comune sforzo con i colleghi della Commissione giustizia, che il Governo ringrazia a mio nome per questo apprezzabile contributo, abbiamo previsto una serie di meccanismi per procedere rapidamente all'assunzione di questo personale, prevedendo innanzitutto l'utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso in via di svolgimento. I concorrenti sono 800. Il concorso dovrebbe essere completato entro settembre, al massimo per ottobre. Speriamo che il numero degli idonei sia apprezzabile (si prevede un numero di 400-500), in modo da poter immettere nel ruolo alcune centinaia di persone.

Abbiamo previsto poi una seconda possibilità, quella del passaggio, a domanda, di autisti o agenti tecnici autisti appartenenti agli enti pubblici soppressi, naturalmente con la salvaguardia del trattamento economico e dell'anzianità goduti negli enti di appartenenza.

Come terza possibilità — si tratta quindi di un meccanismo a scalare in un certo senso — abbiamo previsto l'utilizzazione della graduatoria degli idonei in altri concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato. Poichè abbiamo adoperato il termine « quinquennio », in base ad una indagine preliminare per via breve, per poter reperire un numero sufficiente di autisti, abbiamo ritenuto necessario aggiungere nell'ultimo comma l'obbligo di un nuovo esame pratico di guida e di un esame psicotecnico poichè in questo intervallo di tempo potrebbero essere intervenuti motivi di inidoneità; si è stabilito di prescindere dal limite di età poichè questo limite era osservato al momento della presentazione della domanda per quei concorsi e potrebbe essere stato sorpassato oggi: ciò per non limitare la possibilità di nuove assunzioni.

È ovvio — lo aggiungo solamente per memoria — che, qualora neanche attraverso

questi meccanismi riuscissimo a coprire i 1.200 posti, si ricorrerà, come di norma, ad un concorso, cercando di fare in modo che venga svolto nei termini più brevi.

Credo che attraverso tutte queste procedure si possa coprire il nostro organico dei tecnici autisti del Ministero di grazia e giustizia, fornendo, oltre alle macchine, gli autisti soprattutto per la magistratura.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

\* **D E C A R O L I S ,** *relatore.* Signor Presidente, il mio parere, come ho già detto, è favorevole. Vorrei solo suggerire una modifica di carattere formale per chiarire il rapporto tra l'articolo 2 e l'articolo 1. Poichè nell'articolo 1 si parla del ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria, stabilito dalla tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, al secondo comma, alle parole: « nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia », forse è opportuno sostituire le altre: « nel ruolo di cui all'articolo 1 », perchè sia chiaro che il ruolo è sempre quello del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria.

**P R E S I D E N T E .** Se me lo consente, onorevole relatore, suggerirei la seguente formulazione: « nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria ».

Onorevole Sottosegretario, ella ha niente da obiettare?

**S P I N E L L I ,** *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Accetto senz'altro ed anzi ringrazio per la correzione lessicale.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti lo emendamento 2.1 — sostitutivo dell'articolo 2 — presentato dal Governo, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

**P A L A ,** *segretario:*

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 miliardi in ragione d'anno, si provvede per l'anno 1980 mediante riduzione di lire 3 miliardi del capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**P R E S I D E N T E .** Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

**S C A M A R C I O .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**S C A M A R C I O .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo del partito socialista esprime il parere positivo per questo disegno di legge e quindi annunzia, tramite il mio intervento e la mia dichiarazione di voto, il suo voto favorevole e, con il voto favorevole, anche una speranza che questo disegno di legge riesca ad apportare quella tranquillità di cui i magistrati hanno bisogno nel loro difficile lavoro nel quale incontrano pericoli che moltissime volte purtroppo si sono tradotti in violenze e in barbare e crudeli uccisioni.

Il nostro consenso va anche al di là di quelle che possono essere alcune perplessità inerenti il disegno di legge di cui ci occupiamo. Diciamo di sì adesso perchè abbiamo fretta di licenziarlo ed abbiamo fretta di fornire ai magistrati una idonea difesa

per il loro lavoro e per se stessi. Se c'è una lamentela da sussurrare è che si sia perso molto tempo per fornire una sicurezza maggiore specie a quei magistrati che sono in prima linea a difendere la nostra democrazia repubblicana. Si poteva intervenire prima nel fare quanto ci accingiamo a fare ora. Per noi questo disegno non è tempestivo; si doveva intervenire prima e forse avremmo sottratto ai brigatisti, rossi o neri che siano, facili bersagli, forse si sarebbe risparmiata qualche vittima. Ecco perchè, dimenticando perplessità e critiche obiettivamente valide, ci affrettiamo a dare il nostro consenso al disegno di legge in oggetto.

Dobbiamo, onorevole Presidente, aiutare i magistrati a venir fuori da uno stato d'animo che li vede disperati, li fa sentire relitti indifesi, bersagli umani. Siamo tutti in debito verso i magistrati che conducono in prima linea la lotta contro i terroristi, che si trovano in trincea per difendere le istituzioni repubblicane, e la Repubblica deve sentire il dovere di difenderli. Le loro richieste sono giuste, più che giuste, e devono essere accolte. Ma di questo parleremo a seguito delle dichiarazioni o del disegno di legge che il Governo si accingerà certamente nei prossimi giorni ad inviare alle Camere.

Credo che questa non sia ora la sede adatta. Se fosse il Ministro in grado di dirci quando il Governo presenterà il disegno di legge il cui contenuto del resto ci è stato preannunciato ieri in Commissione, sarebbe ancora meglio perchè offriremmo così ai magistrati la prova ulteriore che si fa sul serio, che si corre in loro aiuto, in loro difesa, in difesa del loro lavoro. Prendiamo appuntamento quindi per spiegare più diffusamente il nostro giudizio nella prossima occasione per quanto riguarda i magistrati ed i loro problemi. Da sempre i socialisti hanno espresso solidarietà ai magistrati. Ci siamo trovati sempre accanto a loro pronti a far eco alle loro istanze, sempre disponibili ad un dialogo che è stato proficuo, efficace ed opportuno. Continuiamo a dire sì alle loro richieste perchè le riteniamo fondate, giuste e meritevoli di essere attese. Non abbiamo da far loro rilievi critici, an-

zi, tutt'altro. La nostra solidarietà è una convinta solidarietà verso una categoria che si trova nell'occhio del terrorismo; quel terrorismo che fa vittime in essa, quelle vittime che cadono in difesa della democrazia e della nostra Repubblica. (*Applausi dalla sinistra*).

**D I L E M B O .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**D I L E M B O .** Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, non credo che, annunciando il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana, io debba affrontare, anche se in termini generici, tutti i problemi della giustizia. Ritengo invece di dover ricordare che tutti i Gruppi politici hanno concordato in Commissione sull'urgenza dell'aumento del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria, addetto al servizio auto-mezzi.

Consentitemi di dare atto — così come del resto mi pare abbia fatto il Ministro — alla 2ª Commissione ed al Senato che, con la rapidità che le esigenze richiedono, molti problemi, importanti anche al di là dell'apparenza, sono stati risolti. Ricordo quelli relativi ai provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia, all'ammissione degli idonei dei concorsi delle carriere di concetto, ai servizi ispettivi, all'aumento degli organici degli agenti di custodia, al problema dei compensi degli ausiliari del giudice. Con la stessa serietà e rapidità verranno affrontati i disegni di legge annunciati e che riguardano tutti i problemi della giustizia e non solo quelli relativi ai magistrati che della giustizia sono i principali operatori.

Consentitemi a questo punto di dire qualcosa a proposito delle perplessità che sono state sollevate per le procedure concorsuali che non sarebbero state rispettate.

È a tutti noto (e lo si può rilevare dai dibattiti avutisi in quest'Aula oltre che dal rapporto Giannini) che si pone in termini diversi da quelli tradizionali il problema del

reclutamento, oltre che della formazione e della mobilità di tutto il personale statale.

È stata posta in evidenza più volte la necessità di snellire le procedure dei concorsi tradizionali, eliminando le numerose prove scritte e orali eccessivamente nozionistiche, che oggettivamente richiedono, nella migliore delle ipotesi, un notevole arco di tempo — secondo il rapporto Giannini tre anni — dal bando di concorso alla nomina in prova. Consentitemi anche di ricordare quello che ho detto in Commissione e cioè che i concorsi per autisti constano di una prova di cultura generale, nella quale il candidato può avere anche 10 e, pure se non sa guidare bene un automezzo, vince il concorso o diventa idoneo.

I contingenti motivi di opportunità ai quali si ispira questa legge appaiono evidenti, sol che si ponga mente al fatto che ci si trova di fronte alla necessità assoluta di assumere autisti da destinare al Ministero di grazia e giustizia. Non vi è, cioè, un disegno riformistico delle procedure concorsuali, ma solo la necessità di ricoprire, rapidamente e senza defatiganti e spesso teoriche prove concorsuali, i posti da tutti ritenuti necessari.

Certo, la scelta del concorso pubblico per l'accesso alle carriere è fatta dalla Costituzione ed è stata fatta anche dall'ultima legge sul nuovo assetto retributivo e funzionale del personale civile all'articolo 7, però lo stesso articolo 7, appena citato, rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentite le organizzazioni sindacali, il regolamento per l'espletamento di questi concorsi. Noi, invece, abbiamo necessità di assumere subito — così come tutti hanno rilevato — personale da destinare agli automezzi. Inoltre ove si tenga conto che per concorso si deve intendere non solo quel procedimento che si esaurisce nelle procedure tradizionali, in quanto il termine costituzionale prescrive solo che per l'assunzione ai posti della pubblica amministrazione debbono sostenersi delle prove da stabilirsi e che deve rispettarsi la *par condicio* di tutti gli aspiranti, di tutti i partecipanti, non può non convenirsi che le prove concorsuali sono comunque state esperite in

tutte e tre le ipotesi previste dall'emendamento governativo che, addirittura, richiede una nuova prova pratica di guida ed un nuovo esame psicotecnico. Ove si tenga conto che i concorsi non debbono per forza richiedere impegni di cultura generale, non può non concordarsi nel fatto che il precetto costituzionale e quello dell'articolo 7 della legge ultimamente approvata sul nuovo assetto retributivo e funzionale del personale civile e militare dello Stato siano stati rispettati. Per questi motivi il Gruppo democristiano vota a favore di questo disegno di legge.

R I C C A R D E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R I C C A R D E L L I . Il Gruppo della sinistra indipendente non ha alcun motivo per opporsi al disegno di legge per l'aumento del personale ausiliario dell'amministrazione della giustizia, destinato alla guida degli autoveicoli. Nè ha alcuna obiezione da avanzare rispetto all'accordo raggiunto tra tutte le forze politiche sul sistema di assunzione, meno formale, ma più rapido, di queste nuove 1.200 unità. Intende però accompagnare il suo voto favorevole con alcuni rilievi.

A mio parere, innanzitutto, il provvedimento proposto ha ben poco a che vedere con la sicurezza dei magistrati o, perlomeno, su tale sicurezza ha una rilevanza solo indiretta. Basta, al riguardo, considerare alcuni dati.

I magistrati impegnati in tutta Italia in inchieste contro il terrorismo sono alcune decine. A questi si possono aggiungere i loro colleghi che esercitano delle particolari funzioni amministrative o giudiziarie che in qualche modo li espongono all'attacco dei terroristi, come i magistrati addetti alla direzione degli istituti di prevenzione e pena o i giudici di sorveglianza di alcune sedi particolarmente infuocate.

Siamo grosso modo di fronte ad un centinaio di magistrati da proteggere.

Le auto blindate disponibili sono invece già 300. Gli autisti attualmente in servizio sono 792, senza contare quelli forniti a varie autorità giudiziarie locali dai corpi di polizia o da quello degli agenti di custodia. Perciò, se finora l'auto blindata non è stata assegnata a tutti i magistrati esposti al pericolo di azioni terroristiche, ciò è stato dovuto alla mancanza di una precisa scelta da parte degli organi politici e di un adeguato interessamento delle gerarchie giudiziarie, e non già alla mancanza di autisti. Una mancanza di sensibilità addebitabile del resto, per quanto riguarda le scorte, anche al Ministro dell'interno e ai dirigenti di polizia, che non hanno saputo o voluto riconoscere una semplice verità: il magistrato impegnato in una inchiesta terroristica spesso è l'unico ad avere una visione completa di un gruppo terroristico e a sapersi orientare nelle indagini condotte contro di esso, per cui vi è un interesse immediato e diretto da parte del gruppo stesso ad intimidirlo o ad eliminarlo. Una situazione che avrebbe dovuto suggerire agli organi dello Stato di destinare alla tutela fisica dei magistrati gli uomini e i mezzi disponibili con priorità assoluta rispetto a chiunque altro possa essere oggetto di attentato solo in quanto esponente di una categoria o per la posizione di rilievo politico o professionale in cui si trova.

Va poi considerato che le auto blindate intanto possono contribuire ad affrontare efficacemente il problema della sicurezza in quanto siano utilizzate nell'ambito di un sistema organico di prevenzione specifica dell'attentato al magistrato, in cui l'uso dell'auto blindata sia accompagnato da un servizio di vigilanza dei luoghi che il magistrato è costretto a frequentare con cadenze più o meno fisse e da un servizio di scorta; un sistema organico il cui funzionamento sia riportabile alla responsabilità di un organo ben individuato, che a mio parere dovrebbe essere il procuratore generale presso la corte d'appello, e che quindi dovrebbe essere assicurato con il potenziamento dei nuclei di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica.

Affermo questo non perchè confonda i due momenti, profondamente diversi, dell'attività di polizia, la polizia di prevenzione e la polizia giudiziaria. Lo affermo perchè sono convinto che nel caso dei magistrati inquirenti si debba partire non da distinzioni teoriche, ma dalla constatazione di una situazione obiettiva, e cioè dal fatto che dalla seconda metà degli anni '60, per una serie di innovazioni subite dal nostro sistema procedurale, il magistrato è diventato il titolare quasi esclusivo (rispetto agli organi di polizia) di tutti i poteri inquirenti e, di conseguenza, il contraddittore naturale (e spesso isolato) di ogni organizzazione criminosa. Questo passaggio però di poteri giudiziari non è stato accompagnato dal passaggio nelle sue mani dei mezzi necessari a trasformare quelle possibilità giuridiche in concrete realtà operative. Cioè non gli è stata assicurata contemporaneamente la effettiva disponibilità della polizia giudiziaria. E senza disporre della polizia giudiziaria egli diventa un avversario (del criminale, politico o comune) disarmato, sia per l'attività di attacco che di difesa della propria persona, o, per essere più precisi, diventa un avversario la cui concreta capacità di attaccare e di difendersi dal criminale è affidata ad altri organi, di fatto estranei alla sua organizzazione e sottratti ai suoi poteri.

Siamo così arrivati al terzo rilievo che intendo avanzare. La sicurezza è innanzitutto un problema di capacità di fronteggiare e debellare le organizzazioni eversive e, quindi, è intimamente connessa alla efficienza degli stessi apparati in cui i magistrati inquirenti operano.

Orbene non è contestabile che questa efficienza potrebbe essere potenziata (o per meglio dire, recuperata) con una serie di misure di non difficile attuazione tecnica. Posso accennare, solo per fare degli esempi, alla concentrazione dell'attività inquirente negli uffici di procura (naturalmente la eliminazione del giudice istruttore dovrebbe essere accompagnata dalla immediata ricorribilità al tribunale contro i provvedimenti del pubblico ministero lesivi della libertà personale e degli altri diritti soggettivi, costi-

tuzionalmente protetti all'aumento della competenza penale dei pretori, all'abolizione degli uffici giudiziari inutili all'unificazione degli uffici del pubblico ministero a livello distrettuale, al potenziamento, come sopra si diceva, dei nuclei di polizia giudiziaria.

Ma queste misure non sono adottate. Non si ha la capacità politica di adottarle. Non le si vuole adottare. Perché? Per quali ragioni?

A mio parere per le stesse ragioni per le quali in questi giorni il Governo, pur avendo ceduto di fronte alle richieste economiche dei magistrati, non ha dato alcuna risposta alle loro esigenze di sicurezza fisica. Anzi ha scisso i due problemi, malgrado che numerosi magistrati, impegnati in prima linea nella lotta al terrorismo e nella difesa delle istituzioni, abbiano esplicitamente respinto questo modo di procedere e lo abbiano interpretato come una strumentalizzazione dei loro morti e della situazione di pericolo in cui essi stessi vivono (in un comunicato dell'8 luglio 1980 i sostituti della procura di Roma ci tengono a precisare pubblicamente che hanno deciso di astenersi dalle udienze solo per ottenere l'accoglimento delle richieste da essi stessi avanzate qualche giorno prima in tema di sicurezza personale e di funzionalità degli uffici, aggiungendo « che sono contrari ad ogni strumentalizzazione della loro protesta per fini di rivendicazioni economiche »).

L'accoglimento delle richieste economiche accetterà i 6.500 magistrati sensibili, com'è ovvio, a questo argomento, anche se non potrà incidere sullo stato di insoddisfazione e di rabbia di quelle poche decine che vivono in una situazione che li rende sensibili innanzitutto al problema della sicurezza. Ma ciò importa poco. Ciò che importa è calmare la protesta generale per non essere costretti a guardare a fondo nei problemi della sicurezza e dell'efficienza degli uffici, che porterebbe necessariamente ad aprire il discorso delle riforme, innescando dei meccanismi, poi non più arretrabili di sconvolgimento degli attuali assetti di potere.

Pertanto tutto ciò che si prospetta in materia di sicurezza è l'aumento degli autisti giudiziari, una misura che, tutto sommato, risponde più alle esigenze di comodità e di prestigio dei dirigenti degli uffici giudiziari che a quelle della sicurezza dei magistrati impegnati nelle indagini...

M O R L I N O , *ministro di grazia e giustizia*. La circolare che da ottobre regola questa materia, in conformità parziale, ma non in difformità, con la normativa delle auto pubbliche, chiarisce esplicitamente che mai la macchina è assegnata *ad personam*, ma all'ufficio, che la deve far rotare secondo le esigenze. Ogni volta che viene mandata una macchina, essa è munita di una specifica circolare. Nei casi in cui si tratti di magistrati che continuativamente svolgono quel tipo di lavoro, allora, sempre nella responsabilità di chi dirige l'ufficio, l'ufficio stesso provvede alle esigenze di quei magistrati cui lei si riferiva giustamente, distinguendoli dalla tutela generica; in quei casi la macchina viene affidata continuativamente alla persona, sempre tenendo conto del servizio che viene svolto.

Questa è la normativa che regge la materia e l'abbiamo spiegato al Consiglio superiore l'altro giorno, il quale ha riconosciuto, per quello che gli risultava, che questa norma viene abbastanza rigorosamente rispettata. Tengo infine a precisare che la legge del 1926 prevede assegnazione di auto solo per un certo tipo di autorità dello Stato...

R I C C A R D E L L I . Il problema non è quello della normativa che regge l'uso delle auto assegnate agli uffici giudiziari e neppure quello di contestare l'uso che generalmente ne viene fatto, perchè non ho niente in contrario al fatto che il procuratore generale o il presidente del tribunale di una sede grande o piccola se ne vada a casa con l'auto d'ufficio. Voglio solo precisare che mi sembra ovvio che, se sorge un problema di sicurezza, il dirigente dell'ufficio debba cedere il privilegio di usare l'auto al collega che si trovi in pericolo. E che perciò il fatto che non sia stata posta a di-



sposizione del sostituto Mario Amato un'auto blindata non può essere affatto giustificato dalla carenza di mezzi o di autisti; una giustificazione che proprio il disegno di legge che stiamo per approvare potrebbe avvalorare.

Ecco, questa è l'ultima precisazione che mi sembrava indispensabile. Proprio nel momento in cui viene approvata, va ribadito che questa legge non potrà essere da nessuno interpretata come un riconoscimento di carenze obiettive che potrebbero in qualche modo coprire o attenuare le gravi responsabilità che sono emerse in relazione all'assassinio del magistrato Mario Amato.

È inutile che diciamo che mancano gli autisti; c'erano auto ed autisti, ma non c'era la consapevolezza della priorità da dare a chi effettivamente correva il pericolo concreto di essere ucciso.

**D E C A R O L I S**, *relatore*. Bisogna darle ai capi degli uffici perchè siano gestite dagli stessi magistrati.

**R I C C A R D E L L I**. Il problema vero è quello dell'autoresponsabilità della propria sicurezza, ma questo investe il problema della polizia giudiziaria, il problema della responsabilità politica del procuratore della Repubblica, il problema di prendere la strada di una razionalizzazione del nostro sistema giudiziario che, in realtà, forze molto potenti non vogliono.

**P R E S I D E N T E**. Senatore Riccardelli, mi consenta di dire che, ai fini di rendere costruttivo il dialogo tra Assemblea e Governo, questo suo intervento sarebbe stato più opportuno non in sede di dichiarazione di voto, ma in sede di discussione, con eventuale presentazione — mi sembra ovvio, dopo le sue dichiarazioni — di opportuni emendamenti.

A questo punto, l'effetto che lei si proponeva di ottenere con questa dichiarazione purtroppo non l'ottiene e se l'effetto, a mio giudizio, poteva recare qualche utilità per una redazione migliore del disegno di legge, anche ciò viene a perdersi.

Mi consenta non il richiamo, ma l'invito, che è rivolto del resto a tutti i colleghi, di non rifugiarsi qualche volta in dichiarazioni di voto per salvarsi l'anima, ma di immergersi nel dibattito per salvare la coerenza e la concretezza dei provvedimenti.

**R I C C A R D E L L I**. Signor Presidente, è evidente che occupiamo posizioni enormemente diverse. Io posso valutare la credibilità della mia opinione, ma purtroppo non posso fare assegnamento su voti per presentare emendamenti o ordini del giorno.

**P R E S I D E N T E**. Non mi riferisco in particolare a lei o ai colleghi del suo Gruppo; ma, se in Parlamento non cerchiamo tutti di generare leggi più coerenti con i problemi di fronte ai quali ci troviamo, parte del nostro comune sforzo va perso.

**R I C C A R D E L L I**. Il nostro è uno sforzo indiretto: cercare di convincere gli altri anche sui significati indiretti e negativi dei disegni di legge che si approvano.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Procedimento per riconoscere e rendere esecutive in Italia le sentenze arbitrali straniere in conformità con la convenzione di New York del 10 giugno 1958** » (833)

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Procedimento per riconoscere e rendere esecutive in Italia le sentenze arbitrali straniere in conformità con la Convenzione di New York del 10 giugno 1958** ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Graziani. Ne ha facoltà.

**G R A Z I A N I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che il disegno di legge licenziato dalla Commissione, che ha accolto alcuni emendamenti proposti dal senatore Tropeano e di cui farò cenno, debba essere approvato nel nuovo testo che ci si propone.

Non occorre sottolineare le ragioni di opportunità e di conformità al nostro sistema ordinamentale che hanno consigliato di modificare l'articolo 4 circa i termini per proporre opposizione, sostituendo l'indicazione numerica dei giorni a quella del mese e allungando il termine per l'opposizione se la parte è domiciliata all'estero. Si è altresì appalesato opportuno, per evidenti ragioni di

uniformità procedurale, l'emendamento all'articolo 5, stabilendo che l'opposizione debba essere proposta in forma di ricorso e non di citazione, così come con ricorso è proposta l'istanza di riconoscimento della sentenza arbitrale straniera.

Infine, le stesse ragioni di uniformità procedurale consigliano l'approvazione dello emendamento all'articolo 8, fissando per la opposizione al rigetto dell'istanza di riconoscimento gli stessi termini dell'opposizione alle dichiarazioni di riconoscimento.

Per questi motivi, essendo stato il disegno di legge opportunamente emendato, ritengo che vada approvato e preannuncio quindi il voto favorevole del mio Gruppo.

### Presidenza del vice presidente VALORI

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

**F I L E T T I .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, i rapporti di affari tra persone appartenenti a Stati diversi si sono notevolmente intensificati nel corso di questo secolo e negli ultimi tempi continuano a svilupparsi con sempre maggiore rilevanza, sicchè spesso si rende opportuno, ed a volte necessario, ricorrere all'impiego dell'arbitrato esterno come mezzo di risoluzione delle insorgenti controversie.

La definizione di numerose contestazioni mediante giudizi arbitrali fa sorgere il problema concernente il riconoscimento e la esecuzione delle relative sentenze straniere in Italia. Il nostro codice di procedura civile, all'articolo 800, ha al riguardo stabilito genericamente che le disposizioni che regolano l'efficacia e l'esecuzione delle sentenze straniere previste dall'articolo 796 e seguenti si applicano anche alle sentenze arbitrali straniere pronunciate tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino oppure tra cittadini domiciliati o residenti all'este-

ro, purchè non riguardino le controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma del successivo articolo 806 e, secondo la legge del luogo in cui sono state pronunciate, abbiano efficacia di una sentenza dell'autorità giudiziaria.

La dottrina e la giurisprudenza hanno, poi, coerentemente puntualizzato che per straniera, agli effetti del citato articolo 800, si deve intendere la sentenza arbitrale che desume dall'ordinamento di uno Stato straniero la sua efficacia, indipendentemente dal luogo in cui essa è stata prolata, donde la conseguenza che è da considerarsi straniera anche la sentenza arbitrale pronunciata in Italia ove risulti che essa sia stata emessa in base ad un ordinamento straniero o desuma la sua efficacia da tale ordinamento.

Il nostro paese ha disciplinato il riconoscimento e l'esecuzione in Italia delle sentenze arbitrali straniere mediante accordi bilaterali o collettivi. Tra questi ultimi ha assunto particolare importanza la ormai remota *lex specialis* costituita dalla Convenzione per l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a Ginevra dall'Ita-

lia e da altri numerosi Stati il 26 novembre 1927 e resa esecutiva in Italia con la legge 18 luglio 1930, n. 1244.

Attualmente la materia è regolata dalla legge 19 gennaio 1968, n. 62, con la quale è stata data piena ed intera adesione nel nostro paese alla Convenzione per il riconoscimento e la esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958, alla quale hanno fatto seguito la legge 10 maggio 1970, n. 418, che ha provveduto alla ratifica ed alla esecuzione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale adottata con allegato a Ginevra il 21 aprile 1961 e la legge 21 giugno 1971, n. 804, che riguarda la ratifica e la esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata con il relativo protocollo a Bruxelles il 27 settembre 1968.

La *ratio* e la lettera delle tre predette convenzioni internazionali, così come sono state inserite nell'ordinamento legislativo italiano, hanno dato, però, adito a difficoltà ed a remore nel concreto e sollecito adempimento degli obblighi internazionali assunti al fine del riconoscimento e della esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

La complessa normativa procedurale per la omologazione dei lodi arbitrali in Italia, infatti, contrasta con la disposizione di cui all'articolo III della richiamata Convenzione di New York, che stabilendo che ciascuno degli Stati contraenti è tenuto a riconoscere l'autorità della sentenza arbitrale straniera, prescrive che per il riconoscimento o l'esecuzione di essa non debbono essere imposte condizioni sensibilmente più rigorose o spese processuali sensibilmente più elevate di quelle occorrenti per il riconoscimento o la esecuzione dei lodi nazionali.

Parimenti gli articoli 796 e seguenti del nostro vigente codice di rito mal si adattano alla legge n. 804 del 1971, che, mentre all'articolo 26 stabilisce che le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, agli articoli 31 e 34 prescrive che esse vanno

eseguite dopo essere state munite, su istanza della parte interessata, della formula esecutiva e previa statuizione da adottarsi dal giudice adito (per l'Italia la Corte di appello) entro breve termine e senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

Come è di tutta evidenza, le convenzioni internazionali prevedono un vero e proprio procedimento di delibazione da esplicarsi con la massima celerità e senza molti formalismi, mentre la nostra legislazione, lungi dal dare fedele e pronta attuazione a tali principi, in effetti, forse a causa delle nostre regole procedurali ispirate a troppo perfezionismo ed alla rigorosa e pignolesca osservanza di troppe formule ormai antiquate, rende difficoltoso e protrae nel tempo il procedimento per riconoscere e rendere esecutive in Italia le sentenze arbitrali straniere.

Il disegno governativo n. 833 è, pertanto, da condividere seppure non possiamo non sottolineare che esso *more solito* è stato approntato dal Governo con notevole ritardo, quale atto riparatore conseguente alle gravi carenze attuative della legge 19 gennaio 1968, n. 62, denunciate in occasione di numerosi convegni di studio.

Esso, per risolvere i problemi al nostro esame, fondatamente non ricorre al procedimento di delibazione disciplinato dagli articoli 796 e seguenti del codice di procedura civile, ma adotta un diverso procedimento, che in larghissima misura attinge alle regole previste dalla sopra richiamata Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 tradotta in Italia nella legge 21 giugno 1971, n. 804.

Gli articoli da 2 a 8 del disegno di legge, infatti, nella sostanza e non raramente anche nella lettera, riproducono gli articoli da 34 a 41 della detta legge n. 804 ed opportunamente l'ultimo articolo del testo al nostro esame dispone che nulla è innovato a quanto stabilito in ordine all'annullamento delle sentenze arbitrali dall'articolo IX della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale resa esecu-

tiva in Italia con la legge n. 418 del 1970, in quanto applicabile.

La Commissione giustizia del Senato con la partecipazione costruttiva del mio Gruppo a sua volta ha adottato alcune modifiche al testo governativo ad evidenti fini migliorativi.

Non si tratta di soluzioni ispirate ad inutile perfezionismo, ma di suggerimenti che traggono ragione di essere in reali ed organiche esigenze procedurali tese ad assicurare alle parti parità di trattamento, fissazione di termini ben determinati, più congrui e perentori ed uguale *modus procedendi* nelle eventuali opposizioni da proporsi in tutti i casi con lo strumento più spedito del ricorso e non con quello più lungo ed a volte artificiosamente dilatorio e defatigatorio della citazione.

Concludendo, per tutte le ragioni così sinteticamente espresse, a nome del mio Gruppo annuncio sin da ora il voto favorevole per il testo legislativo al nostro esame, così come licenziato dalla 2ª Commissione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**DECAROLIS, relatore.** Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta se non compiacermi per il vasto consenso manifestato su questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

\* **MORLINO, ministro di grazia e giustizia.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo non ha nulla da aggiungere.

Desidero solo sottolineare — evidentemente per quanto riguarda la competenza propria del Ministro di grazia e giustizia, essendo affidata ad altro Ministero la responsabilità generale in materia — che l'importante provvedimento in esame non costituisce un episodio isolato, ma rientra in una linea di assunzione della precisa responsabilità di rendere esecutive le convenzioni internazionali che vengono firmate. E anche giusto mettere in relazione questo provvedi-

mento — voglio ricordarlo al Senato — con la presidenza italiana alla CEE in questo semestre. Abbiamo potuto portare così a compimento sia la convenzione aperta alla firma, già firmata da 7 paesi, in materia di unificazione di norme di diritto privato e internazionale in materia di obbligazioni e di contratti, sia l'assunzione in sede politica della cooperazione generale penale. Questa era una delle migliori occasioni per sottolineare questa linea di comportamento e ringrazio quindi il Senato per avermi consentito di farlo.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

**FILETTI, segretario:**

#### Art. 1.

Chi vuol far valere in Italia una sentenza arbitrale straniera ai sensi della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958 e resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968, n. 62, deve proporre domanda mediante ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione ha il domicilio la parte contro la quale è chiesta la dichiarazione di efficacia della sentenza. Se la parte è domiciliata all'estero, la competenza è determinata dal luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.

Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati all'articolo IV della Convenzione di New York.

(È approvato).

#### Art. 2.

La corte d'appello provvede con decreto.

La domanda può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo V, 2, della Convenzione di New York.

(È approvato).

## Art. 3.

Il decreto della corte d'appello è comunicato immediatamente al richiedente a cura del cancelliere.

(È approvato).

## Art. 4.

Se la dichiarazione di efficacia è concessa, la parte contro cui viene fatta valere la sentenza arbitrale può proporre opposizione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della decisione, per tutti i motivi enunciati nell'articolo V della Convenzione di New York.

Se la parte è domiciliata all'estero, il termine è di novanta giorni.

(È approvato).

## Art. 5.

L'opposizione è proposta con ricorso alla corte d'appello che ha emanato il decreto.

La sentenza resa sull'opposizione può essere impugnata con ricorso per cassazione.

(È approvato).

## Art. 6.

Su istanza della parte che ha proposto l'opposizione, la dichiarazione di efficacia può essere sospesa ai sensi dell'articolo VI della Convenzione di New York.

(È approvato).

## Art. 7.

In pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'articolo 4 e fino a quando non sia definito il giudizio, l'istante può ottenere soltanto provvedimenti conservativi.

(È approvato).

## Art. 8.

Se l'istanza per ottenere la dichiarazione di efficacia della sentenza arbitrale straniera

viene respinta, l'istante può proporre opposizione con ricorso alla stessa corte d'appello che ha pronunciato il decreto, nei termini di cui all'articolo 4 con decorrenza dalla comunicazione di cui all'articolo 3.

La parte contro la quale è chiesta la dichiarazione di efficacia della sentenza può far valere tutti i motivi enunciati nell'articolo V della Convenzione di New York.

La sentenza resa sull'opposizione può essere impugnata con ricorso per cassazione.

(È approvato).

## Art. 9.

Nei casi di cui agli articoli 5 e 8 la corte d'appello fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a sè e stabilisce altresì il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte.

(È approvato).

## Art. 10.

Nulla è innovato a quanto stabilito dall'articolo IX della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale adottata a Ginevra il 21 aprile 1961 e resa esecutiva con legge 10 maggio 1970, n. 418, in quanto applicabile.

(È approvato).

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Rimozione dei pericoli derivanti dal carico della motocisterna "Klearchos", di nazionalità greca, affondata nelle acque territoriali italiane** » (1966)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Rimozione dei pericoli derivanti dal carico della motocisterna "Klearchos", di na-**

zionalità greca, affondata nelle acque territoriali italiane».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mitrotti. Ne ha facoltà.

**MITROTTI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo rifarmi a quanto testè ha avuto modo di ricordare a tutti noi il presidente Fanfani per motivare questo intervento, l'unico su questo disegno di legge, per dire che non è l'affrancamento della coscienza che noi ricerchiamo su questo provvedimento se interveniamo in sede dibattimentale. L'affrancamento della coscienza riteniamo invece vada ricercato dal Governo se è vero, come è vero, che questo provvedimento giunge in quest'Aula ad un anno — mancano pochi giorni — dall'avvenuto affondamento della motonave.

Il ministro Morlino non è qui in Aula e me ne dispiace, perchè ha lamentato nei confronti della nostra parte politica il fatto che eccepiamo sempre o il ritardo degli interventi del Governo oppure l'eccesso di tempestività. Devo sottolineare come queste convinzioni vengano offerte alla critica della nostra parte politica di certo non su sollecitazione nostra, ma per un metodo di conduzione della cosa pubblica che appalesa, con triste sistematicità, questi eventi.

Ritardo — quello sulla motonave oggetto di questo disegno di legge, la « Klearchos » — che ci ricorda analogo ritardo verificatosi per la « Cavtat ». Allora addirittura fu l'ostinatezza di un pretore (il pretore di Otranto) che mise il Parlamento nelle condizioni di provvedere, seppur con ritardo, all'emanazione di una legge che consentì il recupero del carico e quindi l'eliminazione dei pericoli di inquinamento.

Ma il ritardo con cui il Governo provvede alla presentazione di questo disegno di legge va associato — a modo di vedere della mia parte politica — anche allo scarso e pressochè nullo utilizzo dell'anno che è trascorso, da parte del Governo, se è vero, come è vero anche in questo caso, che in fatto di identificazione del carico siamo ancora alle ipotesi e che in forza di ipotesi

risulta quantificato l'onere di intervento di cui al disegno di legge in esame.

È altresì da rilevare — e lo faccio sulla scorta del testo della relazione — come la contraddittorietà dell'esposizione, che si evince dallo stesso testo della relazione, dimostri che si è varato questo provvedimento affrancati dal convincimento di ripetere un dettato legislativo già sperimentato, ma di certo non affrancati dalla consapevolezza di aver calibrato le norme in relazione alla nuova realtà, alla diversa realtà che doveva essere disciplinata.

È questa la sensazione che se ne ritrae, quando si ha la convinzione, da un lato, che la natura del carico non è stata ancora determinata e quando, per altri versi, si dichiara (sono dichiarazioni rese dal ministro Signorello in Commissione) che si è provveduto alla stesura del disegno di legge dopo aver proceduto, con l'ausilio della consulta apposita, istituita con precedente provvedimento legislativo, all'analisi del carico e dei pericoli incombenti.

Sono considerazioni, queste, che di certo non danno luce al carattere del provvedimento governativo, ma che lasciano invece zone d'ombra. Sono considerazioni che devono essere anche associate, anzi derivate da quel metodo legislativo che ha mostrato di arrancare financo sulla strada del formalismo di rito. Ormai gli affanni nel promuovere e nel presentare alle Camere disegni di legge di interventi suggeriti da fatti straordinari si attardano (anche in siffatti interventi da parte del Governo) col metro di valutazione del ritardo molto spesso « dell'anno solare », come in questo caso.

Di fronte all'evidenza di tale stato di cose, si avverte più che mai l'esigenza di un provvedimento di carattere generale che disciplini — o quanto meno ponga le premesse perchè sia facilitata una successiva disciplina — eventi del genere. È recente, dopo la Klearchos, l'affondamento della Leonardo da Vinci; anche questo è un altro caso che dovremo tornare ad affrontare al più presto — mi auguro — per dare soluzione al problema di questo ulteriore affondamento, che minaccia l'inquinamento del mare circostante. Un provvedimento di ca-

rattere generale è stato già anticipato, nelle vedute del Ministero della marina mercantile, col disegno di legge n. 853, disegno di legge che è stato presentato già nell'8ª Commissione. Ma anche per tale formulazione legislativa non abbiamo potuto fare a meno di rilevare come in quella sede si parta a spada tratta per la definizione di una nuova normativa senza preconstituire il supporto di una acquisizione di dati e di un'analisi specifica di determinati eventi ai quali ancorare la norma, dati e analisi da vestire con il nuovo abito legislativo.

Ci auguriamo che anche questo provvedimento, attraverso l'iter delle Commissioni ed il successivo dibattito in quest'Aula, maturi entro breve termine, sì da poter costituire un mezzo di intervento per i casi che ho testè richiamato.

È stato rilevato in altra occasione dalla mia parte politica, in sede di dibattito sulle tabelle di bilancio ed in altre occasioni per disegni di legge coinvolgenti il Ministero della marina mercantile, come la politica di questo Ministero meriti una messa a fuoco dopo un periodo di sordina che ha appesantito ed ha reso numerosi i problemi di questo settore. Un dibattito è stato sollecitato anche da altre forze politiche e forse poteva trovare occasione nella presentazione di questo disegno di legge, oggi all'esame di quest'Aula, quanto meno per fornire al responsabile del dicastero o al rappresentante del Governo gli spunti, i suggerimenti tra i quali intessere un impegno di Governo che riempisse i vuoti cumulati.

Anche per tale aspetto della politica governativa, forzatamente ci dichiariamo in attesa di un impegno fattivo anche se siamo scettici, tenuto conto della portata e della quantità dei problemi che si sono accumulati.

Altre considerazioni possibili su questo disegno di legge, che io sottolineo a quest'Aula perchè magari muovano l'interesse di qualcuno a fornire un contributo dibattimentale, altri elementi che possono essere sottoposti alla valutazione degli onorevoli senatori ineriscono allo stanziamento previsto dal disegno di legge — 9 miliardi e 500 milioni — uno stanziamento che risul-

ta dalla legge stessa frazionato in anni successivi. È stato rilevato in Commissione, e a me corre l'obbligo di farne memoria qui, come possa sorgere la necessità di un impegno di fondi non commisurato strettamente alla disponibilità prevista per l'esercizio in corso e come sia invece opportuno che interventi di tal genere non abbiano a subire ulteriori ritardi oltre quelli già cumulati.

Fidiamo che da parte governativa ci sia una solerzia nel voler portare a termine l'intervento di recupero che vinca difficoltà del genere e ci auguriamo altresì che nell'articolazione di quella normativa generale a cui mi sono richiamato, e che dovrebbe scaturire dal varo del disegno di legge n. 853 sulla difesa del mare, tali evenienze siano praticamente azzerate da una formulazione attenta della norma che preveda in anticipo simili casi.

Chiudo quindi questo breve intervento significando, con l'amarezza delle constatazioni che ho espresso, il voto favorevole della mia parte politica, ma facendo carico senza mezzi termini al Governo delle gravi inadempienze sino ad oggi accumulate e facendo altresì carico al Governo del silenzio che tali inadempienze ha vestito e permeato; silenzio che non ha indicato ad alcuno nè livelli di responsabilità coinvolti nè singoli responsabili. Si tratta di silenzi e di ritardi che ormai stanno rientrando nella prassi parlamentare e la stanno consolidando in senso deteriore.

In questa occasione — ed è questa la motivazione di fondo che ha suggerito un nostro intervento in sede dibattimentale — il significato di fondo di questo mio intervento vuole essere quello di una sollecitazione chiara al Governo a non fornire ulteriori coperture e a riportare nell'Aula parlamentare, con la proposta di un disegno di legge di intervento, anche il rendiconto delle inadempienze e le indicazioni precise di quanti devono necessariamente essere chiamati a rispondere per esse.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

B A U S I , *relatore*. Signor Presidente, dirò pochissime parole. Il fatto che il collega senatore Mitrotti abbia lamentato il ritardo sta a significare sostanzialmente che è d'accordo sul disegno di legge, anzi rammaricato che sia arrivato troppo tardi. Credo che nel caso specifico le difficoltà anche di accertamento e l'intervento del pretore di Olbia siano stati i motivi che hanno determinato la durata del periodo di tempo trascorso dal giorno del naufragio ad oggi.

Per rendermi interprete della volontà espressa dalla Commissione nel darmi mandato di riferire favorevolmente all'Aula, mi preme cogliere l'occasione per sottolineare due punti. Innanzitutto vi è la sollecitazione al Governo in ordine al rapido *iter*, che d'altra parte è cominciato in sede di 8ª Commissione, di approvazione della legge sulla difesa del mare. In secondo luogo vi è il fatto contingente ma importante che è stato ricordato dal senatore Mitrotti. Questi interventi di recupero dei relitti mi rendono conto che non possono essere ritenuti normali (e non per nulla è necessaria una legge per poter intervenire in occasione di episodi come quelli della nave greca della quale stiamo parlando); ci sono però nei nostri mari alcuni eventi, tra i quali quello accaduto alle porte del porto di Salerno e quello recentissimo nelle adiacenze del porto di La Spezia relativo alla « Leonardo da Vinci », che inducono a chiedere al Governo un sollecito intervento per rimuovere tali fatti pericolosi anche sotto il profilo dell'inquinamento su parti preziose del nostro *habitat* quale il mare Tirreno e il mare Mediterraneo.

Confermo pertanto il parere favorevole della Commissione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

N O N N E , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Signor Presidente, onorevoli senatori, voglio portare innanzitutto il ringraziamento del Governo a coloro che sono intervenuti, al relatore in particolare che ha espresso l'auspicio della Commissio-

ne per una rapida approvazione di questo disegno di legge, e anche a coloro che non sono intervenuti per agevolare la rapidità dell'*iter* di approvazione di un provvedimento, che certo giunge in ritardo, ad un anno di distanza dal giorno in cui si sono verificati i fatti, prima l'incendio e successivamente l'affondamento. In questo anno si sono però verificate una serie di circostanze, appunto perchè l'esperienza precedente già fatta sulla motonave « Cavtat », che aveva avuto anche alcuni aspetti poi in diverse sedi parlamentari criticati, ha imposto una ricerca maggiore da parte del Ministero e del Governo attorno a fatti gravi di questa natura che sono eccezionali e che però ogni tanto si verificano nei nostri mari, rispetto ai quali comunque dobbiamo dotarci di una normativa che ci consenta di avere misure di intervento più rapide e più efficaci.

Non starò qui ad enumerare gli adempimenti compiuti in quest'ultimo anno, per dimostrare che il Ministero e il Governo non sono stati fermi. Un anno non è passato invano, onorevoli senatori, perchè si sono realizzate intese, ricerche, indagini; del resto era difficile per il tipo di lavoro che si va a fare nel recupero di una motonave come la « Klearchos », per i contenuti del carico, per il tipo di fondale, per l'incertezza delle condizioni meteomarine che si possono incontrare durante le operazioni di recupero, determinare in anticipo e con precisione l'importo necessario per portare a termine un'operazione di questo tipo. Si è dovuto fare quindi una serie di accertamenti preliminari, per non dare da un lato la impressione al Parlamento di faciloneria o comunque di determinazione pressappochistica, dall'altro lato per non correre il rischio di uno stanziamento approssimativo e quindi insufficiente, che ci facesse tornare magari una seconda volta in Parlamento a dire che i mezzi stanziati non erano stati sufficienti e a sollecitare un nuovo provvedimento per completare l'operazione di recupero del carico della « Klearchos ».

In un primo tempo, in mancanza di una normativa generale, si era pensato di poter includere in questo specifico provvedimento



la possibilità dell'istituzione di un capitolo apposito che consentisse di intervenire, in situazioni di particolare gravità, in tempi rapidi ed immediati, per far fronte ad esigenze di questo tipo. Successivamente si è trasferito questo tipo di intervento da questo disegno di legge a quello più generale riguardante le disposizioni relative alla difesa del mare, cui gli intervenuti e lo stesso relatore hanno fatto cenno, che inquadrano il problema della difesa del mare in un contesto più ampio e complessivo che delinea la politica del Ministero e che contempla anche, senatore Mitrotti, una serie di grosse questioni che sono all'attenzione del nostro paese in questo momento. Non è qui il caso di dilungarsi, ma si parla molto spesso di rilancio del Ministero della marina mercantile: basta pensare ai problemi della cantieristica, a quelli della pesca, soprattutto in ordine alle questioni che ci si pongono per i fatti nuovi che accadono a livello internazionale, al rinnovo delle intese di pesca, alla ricerca di nuove forme di collaborazione con gli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo, al rinnovo della nostra flotta da pesca, alla disciplina generale della pesca stessa. Vi è cento un'operazione complessiva di rilancio di questo settore specifico, proprio nel provvedimento citato che reca disposizioni per la difesa del mare, in cui si dà una risposta organica a questi interventi che sono di carattere eccezionale e quindi scontano anche effetti di ritardo come quelli che si sono verificati in questa occasione. Tali effetti di ritardo però nel caso in esame, sono stati ampiamente utilizzati sia al fine della determinazione dei costi reali, sia al fine della conoscenza delle condizioni dei siti in cui ci si troverà ad operare, con gli studi affidati al CNR per poter localizzare il relitto, sia per dare corso ad alcuni adempimenti, come quelli portati avanti da una indagine amministrativa della direzione marittima della Sardegna, ed anche alle indagini disposte dalla magistratura per l'accertamento di eventuali responsabilità penali.

Resta da dire, signor Presidente, che oggi questo disegno di legge arriva finalmente al Senato. Auspico che, dopo l'approvazione

in quest'Aula, possa avere un *iter* rapido anche nell'altro ramo del Parlamento. Si tratta di un disegno di legge che dà risposta ad un problema inquietante, che ha posto il nostro paese al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica internazionale e che ha influito negativamente — come abbiamo letto nei giorni scorsi sui giornali — sui flussi turistici nel nostro paese.

La Sardegna è stata una delle regioni che tutto sommato hanno tenuto; ma non nascondiamoci che una campagna di stampa a livello internazionale ha certo inteso attirare la sensibilità dell'opinione pubblica più avanzata del nostro paese attorno ai problemi dell'inquinamento e della difesa dell'ambiente, ma anche ha cercato, per altro verso, di screditare il nostro paese ed in particolare la Sardegna, dirottando verso altri paesi importanti flussi turistici.

Si è potuto realizzare anche un proficuo rapporto con le autorità locali, con le autorità regionali che hanno seguito assieme al Ministero questo provvedimento: ciò resta un esempio che potrà essere considerato e valutato dal Parlamento nell'approvazione del disegno successivo che riguarda la difesa del mare, perchè con una collaborazione più stretta tra autorità regionali e autorità centrali si può arrivare ad una maggiore vigilanza e tutela dell'ambiente marino.

Desidero ringraziare anche coloro che non sono intervenuti oggi nel dibattito generale, ma lo hanno fatto in Commissione esprimendo il loro parere favorevole e desidero ringraziare in particolare il relatore che così caldamente ha sostenuto il disegno di legge predisposto dal Governo. Sarà nostro impegno accelerare l'*iter* in Parlamento, dando una risposta in termini di garanzia per quanto riguarda la difesa dell'ambiente marino: oggi con questo provvedimento, impegnandoci a portare subito in discussione il provvedimento di carattere più generale per dare risposta alle esigenze delle autorità locali e delle popolazioni interessate e riportare il nostro paese a quel livello di dignità rispetto al quale è venuto un attacco da diverse parti, che riguardavano anche l'opinione pubblica internazionale, e che possono essere non del tutto disinte-

ressate. Tutto ciò serve a fare giustizia dei ritardi. Dalle esperienze che sono acquisite dobbiamo comunque arrivare almeno a collocare dentro il provvedimento organico uno strumento di pronto ed efficace intervento per le fasi successive.

Desidero ringraziare tutti gli intervenuti e tutta l'Aula per il favore che vorrà dimostrare al provvedimento e con ciò dichiaro anche l'impegno del Governo nel proseguimento successivo del suo *iter*.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**F I L E T T I , segretario:**

#### Art. 1.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato ad affidare a imprese o consorzi di imprese, enti, istituti e tecnici specializzati, l'incarico di provvedere a tutto quanto occorra al fine di rimuovere i pericoli di inquinamento derivanti dal carico della motocisterna « Klearchos », di nazionalità greca, affondata nel mare territoriale, in prossimità dell'isola di Tavolara, in Sardegna, nonchè l'incarico di provvedere ai preliminari accertamenti, ai controlli in corso d'opera e alle verifiche dei risultati conseguiti, con apposite convenzioni stipulate dal Ministro della marina mercantile e approvate con suo decreto, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di appalti delle opere dello Stato, anche per quanto riguarda la consultazione del Consiglio di Stato.

Ai fini della scelta delle imprese o consorzi di imprese, degli enti, istituti e tecnici specializzati cui affidare i predetti incarichi, e dell'esame di fattibilità e di convenienza delle soluzioni ottimali da adottare, con riguardo anche alla neutralizzazione e allo smaltimento dei prodotti tossici od inquinanti, nonchè ai fini della vigilanza sulla esecuzione dei lavori e della verifica dei risultati conseguenti, il Ministro della marina mercantile si avvarrà del parere della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti,

istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 ottobre 1979.

La Regione Sardegna designa due esperti per integrare la composizione della Consulta ai fini delle attività di cui al precedente comma.

Per l'opera svolta in attuazione della presente legge ai componenti della Consulta e dell'ufficio di segreteria e agli esperti spetta un compenso la cui misura è stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

Le cose che saranno recuperate nel corso delle operazioni e dei lavori disposti ai sensi dell'articolo 1, nel caso in cui non ne venga deliberata la distruzione, saranno acquisite allo Stato e il Ministero della marina mercantile provvederà alla loro custodia e all'eventuale vendita secondo le norme stabilite dagli articoli 456 e 458 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Le somme eventualmente ricavate saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo 23, capitolo numero 3650, riguardante « Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della marina mercantile ».

(*È approvato*).

#### Art. 3.

Ai fini del risarcimento dei danni anche per nocumento al patrimonio ittico e all'ambiente marino e del rimborso delle spese che saranno disposte in attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, il Ministro della marina mercantile, oltre ad esperire autonoma azione giudiziaria, può costituirsi parte civile nei procedimenti penali che in conseguenza dell'affondamento della motocisterna « Klearchos » siano eventualmente promossi nei confronti dei soggetti comunque obbligati per la nave e per il carico.

(*È approvato*).

## Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.500 milioni, di cui lire 3.000 milioni per l'anno 1980 e lire 6.500 milioni per l'anno 1981, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

(È approvato).

## Art. 5.

All'onere di lire 3.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rinnovo della Convenzione di Lomé ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

M O L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* M O L A . Signor Presidente, la collocazione del mio Gruppo all'opposizione dell'attuale Governo non mi impedisce di esprimere il voto favorevole al disegno di legge n. 966 al nostro esame perchè ritengo giusto e ragionevole intervenire per rimuovere un grave pericolo di inquinamento delle acque marine territoriali e una minaccia alla salute pubblica e allo sviluppo delle attività turistiche.

Desidero però accompagnare questo voto favorevole con tre brevi considerazioni che spero possano risultare utili all'ulteriore im-

pegno del Governo e del Parlamento nell'affrontare in avvenire questi problemi.

Come già è stato rilevato, il disastro marittimo è avvenuto il 20 luglio 1979, mentre il Governo ha presentato l'attuale disegno di legge nel giugno 1980, cioè a 11 mesi di distanza.

In questa occasione il Governo non ha dato una prova di elevata sensibilità ecologica, di prontezza e di tempestività di intervento politico. Le circostanze che sono state invocate dal relatore e dal sottosegretario Nonne, a mio avviso, non giustificano questo ritardo.

In secondo luogo vorrei osservare che per l'avvenire non si può procedere più allo stesso modo: attendere il disastro marittimo (e devo dire che i disastri marittimi, con gravi pericoli di inquinamento, purtroppo sono frequenti), poi attendere un anno per presentare un disegno di legge e intervenire quando si è lasciato al carico nocivo di una nave affondata tutto il tempo possibile per agire liberamente, inquinare e provocare dei disastri ecologici. È necessaria una legge quadro che consenta alle autorità marittime di intervenire subito, immediatamente, a rimuovere i pericoli di inquinamento del mare. È all'esame della nostra Commissione il disegno di legge n. 853, cui hanno fatto riferimento il rappresentante del Governo e il relatore, e naturalmente di questo discuteremo al momento opportuno, ma io anticipo che bisogna inserire esplicitamente in quel disegno di legge che le misure di pronto intervento, che possono essere adottate dalle autorità marittime, devono comprendere anche le ipotesi di recupero del carico nocivo ed eventualmente anche del natante affondato, qualora fosse necessario.

La terza e ultima considerazione che intendevo fare è la seguente. Occorre che nella legge-quadro generale sia data la possibilità di intervento alle autorità marittime competenti per la rimozione dei relitti delle navi affondate, anche nel caso di ragioni che vanno al di là del pericolo di inquinamento, per esempio anche nel caso in cui sia necessario recuperare il natante per acquisire elementi di accertamento di cause

e responsabilità del disastro marittimo e — altra ragione ancora — quando nella nave affondata si sospetta che possano essere rimasti imprigionati i corpi dell'equipaggio o comunque dei passeggeri della nave. E dico questo per esperienza perchè è da un anno e mezzo che la motonave « Stabia I » è affondata in prossimità del porto di Salerno; il recupero del relitto, che si trova ad appena dodici metri di profondità, non a 80 metri, come la « Klearchos », avrebbe potuto offrire alle indagini della magistratura e ministeriale un arricchimento degli elementi per accertare le cause e le responsabilità del disastro marittimo e avrebbe potuto forse restituire alle famiglie i resti dei tre marittimi che probabilmente sono rimasti imprigionati nello scafo. Ebbene, è passato un anno e mezzo, non si è ancora provveduto a recuperare il relitto della « Stabia I » ed il Governo non ha ancora detto chiaramente se è disposto ad offrire la copertura finanziaria per l'approvazione di un disegno di legge del collega onorevole Accame, giacente presso la Camera dei deputati, che disporrebbe appunto il recupero della motonave affondata un anno e mezzo fa in prossimità del porto di Salerno.

Con questi rilievi critici e con queste considerazioni brevissime, ma credo utili alla ulteriore riflessione e all'impegno ulteriore del Governo e del Parlamento sulla questione dei disastri marittimi e delle loro conseguenze, sia sul piano ecologico, sia sul piano dell'accertamento delle responsabilità e del rispetto nei confronti delle vittime dei disastri marittimi, concludo esprimendo il voto favorevole al disegno di legge n. 966.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi » (939) (Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi », già approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

**P A V A N , relatore.** Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**D I V A G N O , sottosegretario di Stato per l'interno.** A conclusione del dibattito, onorevole Presidente, mi riporto alla relazione del senatore Pavan e alla *ratio legis* di questo disegno di legge che vuole fronteggiare in via transitoria l'esigenza di garantire un minimo di sicurezza al nostro patrimonio alberghiero in attesa che vengano rese esecutive le direttive della CEE.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**F I L E T T I , segretario:**

**Art. 1.**

Fino a quando non saranno recepite nell'ordinamento statale le direttive CEE in materia di prevenzione incendi per le attività alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e con eccezione delle attività stesse i cui titolari siano già in possesso del certificato di prevenzione incendi, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono autorizzati a rilasciare provvisoriamente, ai fini della licenza di esercizio, un nulla osta per la prosecuzione dell'attività stessa.

Esaminate le caratteristiche dell'esercizio, i Comandi provinciali rilasceranno

il nulla osta provvisorio che conterrà le prescrizioni tecniche di cui all'allegato A), indispensabili, tenuto conto delle attuali condizioni strutturali, per la prosecuzione dell'esercizio delle attività alberghiere esistenti.

Dette prescrizioni tecniche, che avranno validità limitata all'entrata in vigore delle direttive CEE di cui al primo comma, dovranno essere attuate sotto la responsabilità dell'esercente entro sei mesi dal rilascio del citato nulla osta da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco. Per le attività alberghiere con licenza d'esercizio per attività stagionale, il predetto termine è di nove mesi.

Il predetto nulla osta sarà revocato dai Comandi provinciali qualora, a seguito dei controlli effettuati su richiesta dell'interessato, le prescrizioni impartite non risultino attuate.

Trascorso il termine di sei mesi, il nulla osta decadrà se l'interessato non abbia inoltrato domanda di controllo dell'avvenuta attuazione delle prescrizioni impartite.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, alla emanazione delle disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469, e 26 luglio 1965, n. 966, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Successivamente all'entrata in vigore della legge di recepimento dell'emananda direttiva della Comunità europea di cui all'articolo 1, sarà provveduto agli occorrenti adeguamenti delle disposizioni previste dal precedente comma.

*(È approvato).*

#### ALLEGATO A).

1. — Le « aree a rischio speciale » facenti parte eventualmente del volume edilizio destinato ad attività alberghiera, quali centrali termiche o autorimesse, dovranno essere rispondenti alle specifiche normative antincendio emanate dal Ministero dell'interno.
2. — Le cucine ed i relativi impianti a servizio delle attività alberghiere dovranno adeguarsi integralmente alle disposizioni antincendio emanate dal predetto Ministero.
3. — I locali di pubblico spettacolo e simili, facenti eventualmente parte del volume edilizio destinato ad attività alberghiera, dovranno risultare conformi alle condizioni di sicurezza impartite dalle Commissioni provinciali di vigilanza.

4. — Dovrà essere installato un sistema d'allarme per segnalare la minaccia d'incendio, udibile nei vari locali dove c'è presenza di persone, allo scopo di dare un tempestivo avviso e rendere possibili le operazioni di esodo. Il sistema d'allarme dovrà funzionare con energia elettrica ed essere provvisto di rete autonoma da quella utilizzata per i servizi vari nell'ambito del volume edilizio destinato ad attività alberghiera. Per esercizi che hanno fino a 10 camere destinate agli utenti, il sistema d'allarme può essere anche di tipo manuale, purchè atto a segnalare la situazione d'emergenza in tutta l'area occupata dalle camere.
5. — Dovrà essere installato un idoneo sistema di illuminazione di sicurezza appositamente previsto per entrare in funzione automaticamente in caso di interruzione o sospensione dell'energia elettrica normale a servizio dell'attività alberghiera.
6. — Dovranno essere installate, su prescrizione dei Comandi, idonei mezzi antincendio, secondo le direttive di massima emanate con provvedimento del Ministro dell'interno entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. — Dovrà essere imposto il divieto di impiegare — nelle camere destinate agli utenti — fornelli di qualsiasi tipo per riscaldamento di vivande, stufe a gas o stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a cherosene, a carbone o simili per riscaldamento.
8. — Dovrà essere imposto il divieto di tenere depositi anche modesti di sostanze infiammabili nei locali interrati facenti parte del volume edilizio destinato ad attività alberghiera.
9. — In tutti i locali dell'esercizio alberghiero dovrà essere osservata la limitazione del carico d'incendio che non potrà risultare superiore a 50 kg/mq. Il carico d'incendio include i materiali combustibili facenti parte degli arredi, delle attrezzature in dotazione, della composizione di pareti, solai, eccetera e ogni altro componente presente che abbia i requisiti per partecipare alla combustione. Qualora tale condizione non potesse essere soddisfatta, in tutti i locali ove fosse superato il carico d'incendio di 50 kg/mq di legna *standard*, dovrà essere installato un idoneo impianto di rivelazione d'incendio, in grado di avvertire subito il personale di servizio.
10. — Dovrà essere imposto l'obbligo di tenere in evidenza, in portineria o nel luogo che risulta presidiato, le indicazioni sui provvedimenti appropriati da adottare in caso d'incendio da parte del personale alberghiero appositamente incaricato.
11. — Dovranno essere esposte in ogni camera utilizzata dagli utenti dell'esercizio alberghiero le istruzioni sul comportamento che, in caso d'incendio, dovranno tenere gli utenti stessi.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

**MITROTTI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MITROTTI.** Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, sarò telegrafico. Preme alla mia parte politica, ed a me che in questo momento la rappresento, esternare il proprio voto favorevole per un disegno di legge che anticipa un provvedimento, nelle attese più dettagliate, che concerne la sicurezza degli alberghi in fatto di disposizioni di prevenzione di incendi. Preme altresì rilevare che la situazione attuale in molti centri turistici rappresenta un notevole pericolo per gli utenti. Allo stato delle cose le carenze che si sono succedute nella disciplina di questi insediamenti turistici hanno fatto sì che essi beneficiassero di certificati di agibilità, e di certificazioni del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ne attestavano il possibile uso e, in carenza di

norme specifiche ed univoche, si mostravano — dette autorizzazioni — tolleranti di situazioni oggettive di uso (o di realizzazione di manufatti) che in alcuni casi si sono mostrate invece dannose.

Fidiamo che la normativa CEE riempi in modo definitivo e chiaro questi vuoti normativi e fidiamo altresì che lo spirito di questo provvedimento non venga travisato al momento dell'attuazione. Dico questo perchè il provvedimento esclude dall'intervento normativo degli articoli quegli immobili già in possesso di certificati di prevenzione incendi. Ma io ho appena ricordato come il rilascio di detti certificati di prevenzione incendi in assenza di una norma specifica copri situazioni che alla luce di questo nuovo disegno di legge meritano di essere rivalutate e riprese in esame.

Ecco perchè confido, al momento attuativo di questo disegno di legge, nell'oculatezza dei preposti alle operazioni di verifica, affinchè i criteri che hanno consentito a suo tempo il rilascio di certificazioni di agibilità, e in special modo il rilascio di certificati di prevenzione incendi, vengano da ora in avanti filtrati dalle norme di cui al disegno di legge in esame.

### Presidenza del vice presidente **FERRALASCO**

(Segue **MITROTTI**). Solo questo auspicio volevo esprimere e ad esso aggiungo la sollecitazione al rappresentante del Governo a promuovere, appena in possesso della nuova normativa CEE, una sua adeguata attuazione in Italia.

**SIGNORI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SIGNORI.** Signor Presidente, semplicemente per dire che il Gruppo del par-

tito socialista vota a favore del provvedimento che stiamo discutendo nella convinzione che si tratta di cosa estremamente importante, in attesa che si addivenga ad una regolamentazione, a livello non solo nazionale, di un problema tanto delicato e importante come quello di cui ci stiamo occupando.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Estensione al Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso d'Abruzzo) delle norme e delle provvidenze per i cimiteri di guerra di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204 » (584), di iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione al Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso d'Abruzzo) delle norme e delle provvidenze per i cimiteri di guerra di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204 », d'iniziativa dei senatori Bausi, Fracassi, Rosi, Accilli, Del Nero, Bompiani, De Carolis, D'Amico e Della Porta.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

**ORIANA, relatore.** Desidero svolgere alcune osservazioni emerse in Commissione. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame intende equiparare, a tutti gli effetti, il sacrario di Monte Zurrone ai cimiteri di guerra, soprattutto perchè gli sia anche dalla legge riconosciuto quel valore morale, fatto di ricordi e di riconoscenza, che già esso ha nella mente e nei sentimenti di coloro che desiderano sia reso onore ai dispersi in guerra.

Con questo provvedimento si rende anche possibile ottenere che il Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra estenda al sacrario di Monte Zurrone le provvidenze e le norme previste per i cimiteri di guerra.

È stato necessario giungere a presentare un disegno di legge, in quanto finora ha prevalso un'interpretazione letterale dei compiti affidati al suddetto Commissariato generale, che si basa sull'affermazione che l'ara votiva di Monte Zurrone non può essere considerata un sacrario, perchè essa non custodisce resti mortali.

Tale tesi presuppone un'identificazione — per me non accettabile — tra sacrario e

cimitero di guerra. Monte Zurrone è una zona sacra, perchè sta a ricordare che per più di 145.000 italiani caduti in combattimento o nei *lager* di prigionia, i resti mortali sono andati dispersi, e perchè il monumento in essa sorto è frutto della volontà e del contributo di alte autorità dello Stato e del popolo.

È quindi doveroso affidare la cura di questa ara votiva a quell'ente che già nella sua denominazione — Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra — deve essere il naturale custode della memoria di tutti i caduti, senza distinzioni basate sul ritrovamento o meno di resti mortali.

È appena il caso di aggiungere che nel capitolo del bilancio dello Stato che assegna a tale Commissariato fondi (per inciso, veramente a carattere simbolico per la loro esiguità) viene usata la motivazione « conservazione e sistemazione aree cimiteriali e zone sacre » (è il capitolo 2802 del Ministero della difesa).

Per quanto sopra, la Commissione difesa con parere unanime mi ha dato incarico di raccomandare all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 584. (*Vivi applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il Ministro della difesa.

**LAGORIO, ministro della difesa.** Signor Presidente, il Governo è grato al senatore Bausi ed ai colleghi che con lui hanno presentato questo disegno di legge, che ci consente ora di superare un'ingiusta difficoltà giuridica. Si tratta di un disegno di legge improntato ad un duplice sentimento: ad un sentimento di latina *pietas* verso chi ha speso la propria vita per obbedire ad un patto d'onore verso il proprio paese e ad un sentimento di sensibilità verso 150.000 famiglie che, private di un luogo dove piangere i loro congiunti scomparsi del tutto nel fuoco della guerra, devono avere almeno un'ara degnamente custodita, dove ricordarne e vederne ricordata la memoria.



Il Governo ringrazia la Commissione difesa ed il suo Presidente per il parere espresso con tanta umanità e naturalmente è senz'altro favorevole.

**PRESIDENTE**. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

**ORIANA**, *relatore*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ORIANA**, *relatore*. Signor Presidente, debbo fare presente che, nello stampato numero 584-A, per un errore tipografico, l'articolo unico risulta erroneamente formulato. L'Assemblea deve pertanto essere chiamata a deliberare sull'articolo quale risulta dallo stampato n. 584.

**PRESIDENTE**. D'accordo. Si dia allora lettura dell'articolo unico quale risulta dallo stampato n. 584.

**FILETTI**, *segretario*:

*Articolo unico.*

Il Sacratio di Monte Zurrone (Roccara-so) è equiparato a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra e sono conseguentemente ad esso applicabili tutte le provvidenze e le norme di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204, e successive modificazioni.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione.

**FINESTRA**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

\* **FINESTRA**. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nell'esprimere il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento che è stato nobilmente illustrato dal senatore Oriana, debbo esternare la mia personale soddisfazione e la mia

gratitudine in quanto mio fratello, ufficiale dei bersaglieri, è disperso sul fronte greco-albanese. Ritengo che questo provvedimento debba onorare i caduti e i dispersi, soprattutto i caduti senza croce e senza medaglia. La memoria dei dispersi deve essere sempre presente nei popoli, soprattutto in quei popoli che sanno onorare i propri caduti. Si dice che la civiltà delle nazioni si misuri dal modo con cui i popoli stessi sanno onorare i propri caduti in guerra. Debbo ringraziare tutti i componenti della Commissione difesa del Senato e anche l'onorevole Ministro per le sue parole e vorrei anche rivolgere una raccomandazione all'onorevole Ministro, cioè di fare del tutto per poter dotare di maggiori mezzi finanziari il Commissariato onoranze caduti in guerra, perchè vi sono tanti cimiteri non soltanto nel territorio nazionale ma anche all'estero che hanno bisogno di custodia e di cure.

Nel novembre scorso sono stato a visitare il cimitero di Zara e debbo dire che non tutto era in perfetto ordine. Pertanto la prego cortesemente, onorevole Ministro, facendo appello alla sua sensibilità e alla sua umanità, perchè faccia del tutto per dotare di maggiori mezzi finanziari il Commissariato, perchè credo che questo sia l'ostacolo che gli impedisce di essere sempre presente laddove vi è bisogno di manutenzione.

**SIGNORI**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**SIGNORI**. Signor Presidente, onorevole Ministro, il Gruppo del partito socialista italiano esprime il proprio voto favorevole al provvedimento al nostro esame che prevede appunto l'estensione al sacratio di Monte Zurrone delle norme e delle provvidenze per i cimiteri di guerra di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204. Vi è da aggiungere da parte mia soltanto che questo riconoscimento avviene con tanto ritardo e più giusto sarebbe stato se fosse avvenuto alcuni anni or sono. Comunque meglio tardi che mai. Era moralmente dove-

roso che il nostro Parlamento adottasse un provvedimento tanto importante che poi rappresenta appunto un fatto essenzialmente morale, come quello che stiamo per votare questa sera.

**P A S T I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**P A S T I .** Signor Presidente, onorevole Ministro, il voto favorevole del Gruppo indipendente di sinistra è motivato da profonde considerazioni di umanità ed anche da considerazioni razionali. Le guerre purtroppo hanno seminato molte vittime, molte delle quali sono finite in fondo al mare o nelle regioni più lontane e non è stato mai possibile ritrovare le salme. È stato quindi quanto mai opportuno stabilire un punto nel quale idealmente raccogliere le salme dei caduti dei quali non si è potuto recuperare effettivamente i resti.

Credo quindi che questo sia un provvedimento molto giusto, molto umano, per dare ai familiari dei caduti e a tutti quelli che hanno una profonda riconoscenza verso i soldati che hanno donato la loro vita in guerra, un punto di riferimento per manifestare la loro pietà e la loro riconoscenza. Credo quindi che sotto questo aspetto, dal punto di vista razionale non ci sia una effettiva differenza tra i sacrari che raccolgono effettivamente le spoglie dei caduti e questo sacrario che raccoglie purtroppo solo idealmente le spoglie di 140-150.000 caduti.

Per questo motivo mi pare quanto mai giusto e razionale dare lo stesso identico trattamento riservato a tutti gli altri sacrari anche al sacrario di Monte Zurrone.

**M A R G O T T O .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**M A R G O T T O .** Signor Presidente, prendo la parola per esprimere il voto favorevole del Partito comunista a questo

disegno di legge che costituisce un riconoscimento riparatore per il sacrario di Monte Zurrone. Riteniamo che il provvedimento sia pure in ritardo si presenti proprio sotto l'aspetto del messaggio di pace oltretutto di riconoscenza per quello che rappresenta il sacrario in sé. Non conosco le ragioni di questo ritardo. Ritengo però che l'atto che stiamo compiendo in questo momento sanzionando con un provvedimento di legge tale riconoscimento oltre che rappresentare un atto elementare di giustizia verso gli stessi familiari dei caduti recuperi tutto il suo significato e il suo valore morale e umano.

Mi pare che il significato particolare di questo riconoscimento debba intendersi anche come messaggio di pace e di continuità nell'impegno affinché non abbia a ripetersi l'esigenza di dover riconoscere altri sacrari per altre guerre. Soprattutto deve intendersi un messaggio per le giovani generazioni.

Credo si tratta di un provvedimento di legge solo apparentemente modesto, proprio perchè è nato come conseguenza del sacrificio supremo di molti italiani.

**G I U S T .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**G I U S T .** Signor Presidente, egregi colleghi, esprimo anch'io il voto favorevole su questo disegno di legge, a nome del Gruppo della democrazia cristiana, sottolineando gli elementi contenuti nello stesso e i rilevanti significati morali che hanno trovato in Commissione e richiedono in quest'Aula l'adesione unanime e convinta di tutti i parlamentari.

Il sacrario di Monte Zurrone con questo provvedimento assume emblematicamente un riferimento di solidarietà da parte dell'intera nazione ai caduti e ai dispersi. Per questo, con convinzione, e ribadendo i concetti che il senatore Oriana e il signor Ministro hanno testè manifestato, esprimo la adesione del Gruppo della democrazia cristiana sul disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

In attesa della conclusione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,50, è ripresa alle ore 21,30).*

### Presidenza del presidente FANFANI

#### Integrazioni e modifiche al calendario dei lavori dell'Assemblea

**P R E S I D E N T E .** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha deciso all'unanimità di integrare il calendario dei lavori in corso con l'inserimento dei disegni di legge nn. 940, 250, 455 e 928.

Il calendario dei lavori per il periodo dal 10 al 18 luglio 1980 risulta, pertanto, determinato come segue:

Giovedì	10 luglio	<i>(pomeridiana)</i> (h. 16)	— Seguito della discussione relativa al « Rapporto Giannini » sui principali problemi dell'Amministrazione dello Stato.
Venerdì	11 »	<i>(antimeridiana)</i> (h. 10)	— Disegno di legge n. 940. — Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i> .
			— Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge recante interventi urgenti per l'editoria <i>(se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 14 luglio 1980)</i> .
Martedì	15 »	<i>(antimeridiana)</i> (h. 10)	— Disegno di legge n. 768. — Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i> .
			— Disegno di legge n. 815. — Integrazioni di disposizioni concernenti finanziamenti di film con finalità artistiche e culturali <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i> .
			— Disegno di legge n. 816. — Interventi a favore del credito cinematografico <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i> .

Martedì	15 luglio	(pomeridiana)	} — Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulla partecipazione dell'Italia ai recenti incontri internazionali.
		(h. 17)	
Mercoledì	16 »	(antimeridiana)	} — Disegno di legge n. 990. — Conversione in legge del decreto-legge recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino (approvato dalla Camera dei deputati - scade il 18 luglio 1980).
		(h. 10)	
»	»	» (pomeridiana)	} — Disegno di legge n. 991. — Conversione in legge del decreto-legge concernente la installazione dei misuratori meccanici per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi (approvato dalla Camera dei deputati - scade il 18 luglio 1980).
		(h. 17)	
			— Disegno di legge n. 554. — Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea.
			— Disegno di legge n. 250. — Delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee, nonchè per la riforma del diritto societario e la legislazione concernente i mercati mobiliari.

			— Autorizzazioni a procedere in giudizio (Doc. IV, nn. 28 e 34).
			— Eventuale seguito dei disegni di legge nn. 554 e 250, che precedono.
			— Disegno di legge n. 964. — Conversione in legge del decreto-legge concernente assegnazione al CNEN di un contributo di 260 miliardi a titolo di anticipazione sul contributo per il quinquennio 1980-1984 ( <i>presentato al Senato - scade il 23 agosto 1980</i> ).
Giovedì	17 luglio	(pomeridiana) (h. 17)	— Disegno di legge n. 963. — Conversione in legge del decreto-legge recante proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1º giugno 1977, n. 285 ( <i>presentato al Senato - scade il 23 agosto 1980</i> ).
		(la mattina è riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari)	
Venerdì	18 »	(antimeridiana) (h. 10)	— Disegno di legge n. 965. — Conversione in legge del decreto-legge recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale ( <i>presentato al Senato - scade il 23 agosto 1980</i> ).
	»	(pomeridiana) (h. 17)	— Disegno di legge n. 455. — Assegnazione di fondi alla Regione autonoma della Sardegna per l'avvio del risanamento delle imprese chimiche del Tirso ( <i>approvato dalla Camera dei deputati</i> ).
		(se necessaria)	— Disegno di legge n. 928. — Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali GEPI S.p.A. ( <i>approvato dalla Camera dei deputati</i> ).
			— Disegno di legge n. 360. — Provvedimenti urgenti per l'EFIM.

Le due sedute di domani si concentreranno, come già detto, in una seduta unica del pomeriggio alle ore 16, in cui avrà seguito la discussione relativa al rapporto Gianini sui principali problemi dell'amministrazione dello Stato. La ragione per cui si sconvoca la seduta di domani mattina è quella di consentire ai presentatori dei quattro ordini del giorno su questa materia del riordinamento dell'amministrazione dello Stato di tentare di trovare un'intesa per un unico documento.

Detto calendario, quale risulta dalle integrazioni e modifiche sopra specificate, sarà distribuito.

**Autorizzazione alla relazione orale  
per il disegno di legge n. 940**

**P R E S I D E N T E .** Sul disegno di legge n. 940, inserito nel calendario per domani 10 luglio, la 5ª Commissione permanente, che ne ha concluso l'esame questa mattina, chiede di essere autorizzata a riferire oralmente.

Poichè non vi sono osservazioni, l'autorizzazione si intende accordata.

**Annunzio di presentazione  
di disegni di legge**

**P R E S I D E N T E .** Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri:*

« Conversione in legge del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, concernente misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno » (999);

« Conversione in legge del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 302, concernente istituzione del Fondo di solidarietà per interventi finanziari finalizzati allo sviluppo dell'occupazione » (1000).

**Annunzio di deferimento di disegni di legge  
a Commissioni permanenti in sede referente**

**P R E S I D E N T E .** I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

*alle Commissioni permanenti riunite 5ª (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali) e 6ª (Finanze e tesoro):*

« Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, concernente disposizioni in materia tributaria » (988), previ pareri della 1ª, della 9ª e della 10ª Commissione;

« Conversione in legge del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, concernente misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno » (999), previ pareri della 1ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª e della 11ª Commissione;

« Conversione in legge del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 302, concernente istituzione del Fondo di solidarietà per interventi finanziari finalizzati allo sviluppo dell'occupazione » (1000), previ pareri della 1ª e della 11ª Commissione.

Le predette assegnazioni sono state disposte udita anche l'opinione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Invito le Commissioni suindicate a riunirsi nella giornata di domani, sia la 5ª e la 6ª Commissione, sia le altre che devono emettere i pareri. Riceveranno i testi dei provvedimenti e procederanno alla nomina dei relatori e soprattutto, per quanto riguarda la 5ª e la 6ª Commissione, a predisporre il calendario delle riunioni a partire dalla mattina di martedì 15 luglio. La giornata di lunedì 14 è stata lasciata libera per consentire ai Gruppi parlamentari di discutere nel loro seno questi tre provvedimenti, in modo da preparare la partecipazione orientata e convinta dei propri rappresentanti alla discussione che nelle Commissioni riunite si farà, previa una illustrazione, da parte dei presentatori dei decreti-legge, delle ragioni fondamentali di politica economica che li hanno consigliati a redigerli e a presentarli.

**Annunzio di interpellanze**

**P R E S I D E N T E .** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

**F I L E T T I ,** segretario:

**MEZZAPESA, BOMPIANI, FAEDO, BUZZI, BOGGIO, SAPORITO, SPITELLA, SCHIANO, SCARDACCIONE, ACCILI, D'AMICO,**

D'AGOSTINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che, l'8 luglio 1980, su un quotidiano romano è apparsa un'intervista del Ministro della sanità nel corso della quale egli ha avanzato la proposta — sia pure « provocatoria », come lo stesso Ministro l'ha definita — di congelare per un anno le iscrizioni alla facoltà di medicina nelle università italiane;

considerato che tale proposta, se formalizzata, si appaleserebbe assolutamente inopportuna, in quanto gravemente lesiva di fondamentali diritti soggettivi e discriminante nei confronti di una « classe » di giovani maturati della secondaria superiore;

ritenuto che il grave problema dell'alto numero di iscritti alle facoltà di medicina merita il dovuto approfondimento, al fine di pervenire all'adozione di provvedimenti ben altrimenti efficaci, riconducibili ad un corretto concetto di programmazione,

gli interpellanti chiedono di conoscere se tali dichiarazioni coinvolgano, o meno, anche il pensiero del Ministro della pubblica istruzione e, eventualmente, del Governo nella sua collegialità.

(2 - 00171)

MALAGODI, FASSINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premessa la necessità di una riconsiderazione d'insieme della condizione sociale ed economica dell'Italia, adeguata alle circostanze profondamente mutate negli ultimi anni e destinate a mutare ancora per il diverso equilibrio, tanto fra le aspettative, le risorse e le destinazioni delle risorse stesse, quanto nei rapporti fra i cittadini, le categorie e lo Stato, sia sul piano nazionale e comunitario, sia su quello mondiale;

considerate le difficoltà economiche e sociali ed i pericoli che incombono sulla situazione italiana, soprattutto a causa:

della perdita di concorrenzialità internazionale della nostra produzione;

dell'alto differenziale di inflazione esistente e perdurante fra il nostro Paese e le altre economie europee e mondiali, differenziale che non può scaricarsi automaticamente sul cambio, data la nostra adesione allo SME;

della recessione in atto nell'economia mondiale, che tende a rallentare la domanda internazionale e rende comunque più difficile il mantenimento della posizione di mercato delle nostre imprese esportatrici;

della particolare incidenza della crisi energetica su un'economia come quella italiana;

dell'alto e progressivo *deficit* di cassa e di competenza del bilancio pubblico;

della minore efficienza funzionale degli apparati istituzionali ed amministrativi del nostro Paese;

constatate le crescenti difficoltà di numerosi settori produttivi del sistema economico italiano e, in particolare, di alcuni grandi gruppi produttivi privati e delle Partecipazioni statali;

considerate le numerose cause che ostacolano il normale flusso di formazione e di destinazione del risparmio privato (quello pubblico è ormai da anni inesistente) e la conseguente difficoltà del finanziamento degli investimenti necessari allo sviluppo produttivo ed occupazionale del sistema economico italiano;

constatata la continua azione di amplificazione delle tendenze inflazionistiche, determinata dall'influenza dell'attuale struttura della scala mobile sulla remunerazione del lavoro dipendente;

preso atto che i provvedimenti approvati dal Consiglio dei ministri del 2 luglio 1980 non sono in concreto adeguati ad affrontare e risolvere, se non in parte, la situazione italiana, e ciò a causa soprattutto dei seguenti aspetti negativi:

a) gli interventi per la riduzione delle spese pubbliche sono indirizzati esclusivamente a rimandare nel tempo l'uscita di cassa delle previsioni di spesa, il che non costituisce un'effettiva riduzione della spesa stessa, ma ne determina semplicemente lo spostamento ai prossimi esercizi;

b) gli interventi per il rilancio degli investimenti sono di scarsa efficacia, essendo in parte estremamente dispersivi ed in larga parte indirizzati a coprire *deficit* finanziari nei diversi settori delle Partecipazioni statali;

c) l'incapacità politica di determinare un opportuno intervento di modifica strutturale e funzionale della scala mobile è sfociata — previo un discutibile accordo diretto fra Governo ed organizzazioni sindacali, senza alcun riferimento ai datori di lavoro — nell'imposizione di un prelievo dello 0,50 per cento del reddito lordo di lavoro da destinare a prestito forzoso, il cui surrettizio carattere impositivo su una sola categoria di cittadini lo rende costituzionalmente illegittimo; inoltre, le caratteristiche gestionali e di utilizzazione di tale fondo sono tali da farne facilmente prevedere la destinazione antieconomica e gli effetti distorsivi sul piano economico e sociale;

d) la fiscalizzazione degli oneri sociali limitata alla categoria industriale risulta anche per questo insufficiente a ricostituire in modo apprezzabile la concorrenzialità dei costi di produzione italiani nei confronti di quelli internazionali;

rilevato il dubbio fondamento costituzionale del ricorso allo strumento del decreto-legge per imporre un prestito forzoso ai lavoratori dipendenti e, nel contempo, per intaccare e modificare sostanzialmente strutture finanziarie e socio-istituzionali del nostro Paese, avviando la formazione di un sistema di potere sindacale anomalo da affiancare all'attuale intervento diretto dello Stato nel sistema produttivo;

considerata la necessità della massima concentrazione degli scarsi mezzi finanziari a disposizione del Paese per intervenire, nel momento attuale, in favore della ripresa produttiva ed occupazionale,

gli interpellanti chiedono di conoscere se il Governo non ritenga opportuno riesaminare il provvedimento che prevede il prelievo dello 0,50 per cento del reddito lordo di lavoro dipendente ed integrare l'insieme degli altri provvedimenti secondo le seguenti direttrici:

a) estendere la fiscalizzazione in via permanente ai settori interessati alle esportazioni ed all'insieme dei costi impropri inglobati negli oneri sociali;

b) adottare concreti provvedimenti per l'effettiva riduzione del *deficit* pubblico, con

particolare riguardo alla riduzione, di competenza e di cassa, di spese attualmente non indispensabili al rilancio produttivo ed occupazionale del sistema economico italiano, e ciò anche mediante la predisposizione di un programma triennale per la finanza pubblica;

c) intraprendere immediati contatti con i sindacati dei lavoratori e degli imprenditori, al fine di arrivare ad una ristrutturazione del sistema della scala mobile, depurandola, in particolare:

dagli effetti fiscali indiretti (IVA);

dagli aumenti internazionali del prezzo del petrolio e delle materie prime;

dall'effetto di appiattimento retributivo causato dall'unicità del punto di contingenza;

d) predisporre un programma di investimenti produttivi, settorialmente e geograficamente indirizzati con priorità allo sviluppo del Mezzogiorno ed a quello delle fonti di energia (acquisti di riserva, carbone ed energia nucleare, ricerca di fonti alternative), da articolare anche nel corso delle future contrattazioni sindacali a livello nazionale ed aziendale e da inserire in un più ampio quadro di mobilità e produttività del lavoro;

e) rivedere gli attuali vincoli imposti alla politica creditizia, troppo sovente discriminatoria per le imprese valide e capaci di crescere;

f) emettere un prestito pubblico nazionale ed internazionale, a tasso indicizzato, per il finanziamento del programma di investimenti di cui al punto d);

g) attuare una politica di ristrutturazione delle Partecipazioni statali in crisi, attraverso misure di risanamento e riorganizzazione che si ispirino al duplice criterio della efficienza delle imprese e del permanere della presenza pubblica nei soli settori essenziali;

h) predisporre un piano effettivo di rilancio dell'edilizia privata e pubblica con il duplice scopo di tonificare, anche attraverso forti effetti indotti, il nostro sistema produttivo ed occupazionale, e di avviare a soluzio-



ne il problema della casa in Italia, che, ormai, è arrivato a livelli insostenibili, con grande disagio dei cittadini in cerca di abitazione.

(2 - 00172)

#### Annunzio di interrogazioni

**P R E S I D E N T E .** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**F I L E T T I ,** segretario:

**MANCINO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se, dopo la decisione del TAR del Lazio relativa all'aumento delle tariffe telefoniche, risponda al vero la notizia, apparsa su alcuni quotidiani, secondo la quale, agli utenti che volessero pagare con riferimento alle vecchie tariffe, la SIP « taglierebbe i fili del telefono ».

Poichè le pronunce del TAR sono esecutive, a meno che, a seguito di gravame giurisdizionale, il Consiglio di Stato non ne sospenda interlocutoriamente gli effetti, l'interrogante rileva che la minacciata ritorsione da parte dei responsabili della SIP è contraria ai principi del nostro ordinamento.

I TAR, infatti, sono organi della giustizia amministrativa e non v'è eccezione di sorta che possa abilitare qualcuno — autorità amministrativa, politica o semplice cittadino — a farsi giustizia da sè.

(3 - 00796)

**BERTONE.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — In relazione all'incendio che, nel Golfo di La Spezia, ha distrutto la « Leonardo da Vinci », si chiede di conoscere quali notizie il Ministro sia in grado di riferire al Parlamento circa:

le cause del sinistro: se esso sia attribuibile a fatti dolosi o no quali siano le ragioni del disastro. Si chiede di conoscere se risulti che fossero rispettate — come dai fatti non sembrerebbe — le norme di sicurezza previste per l'ormeggio di nave in disarmo e se, date le caratteristiche della « Leonardo da Vinci », a suo tempo sono state disposte particolari prescrizioni che la società arma-

trice dovesse osservare e quali. In ogni caso, quali e di chi le responsabilità;

le misure di sicurezza: la vicenda ha evidenziato che le attrezzature di sicurezza e la disponibilità di mezzi e persone della Capitaneria e dei vigili del fuoco sono carenti (per parecchie ore sembra che l'opera di spegnimento sia stata notevolmente rallentata perchè guasto l'unico barchino antincendio dei vigili del fuoco disponibile). Di conseguenza, il pronto e meritorio intervento della Capitaneria di porto, dei vigili del fuoco, dei militari preposti e dei marittimi non è valso purtroppo a salvare la nave. Tutto ciò denuncia gravi responsabilità, specie ministeriali. Si chiede di conoscere quali provvedimenti ritiene il Ministro di assumere per ovviare a tali gravi carenze e perchè sia assicurato un efficiente sistema di sicurezza tale da contenere e, finchè possibile, evitare disastri che, come questo, mettono a repentaglio vite umane, beni e valori come la « Leonardo da Vinci ».

il perdurante stato di pericolosità: la « Leonardo da Vinci » è ormai un relitto adagiato sul fondo; essa contiene oltre 1.000 tonnellate di nafta pesante con i derivanti pericoli, compresa la fuoriuscita che sarebbe causa di gravissimo inquinamento. Urgono provvedimenti ed iniziative che integrino quelli che la Capitaneria di porto e gli altri organismi hanno potuto assumere, tranquillizzino l'opinione pubblica ed impediscano un nuovo disastro.

Si chiede di conoscere come il Ministero è intervenuto e intende intervenire per assicurare alla Capitaneria di porto ed agli altri organismi preposti l'assistenza tecnica, i mezzi e quanto altro occorrente, senza indugi e con l'urgenza dovuta.

(3 - 00797)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

**DELLA PORTA, POLLASTRELLI.** — *Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza:

1) che i corsi sul turismo per operatori turistici stranieri in possesso di borse di studio concesse dal Governo italiano nel-

l'ambito della cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, organizzati negli anni precedenti dal « Consorzio per l'Università di Viterbo », sono stati affidati inopinatamente ad una società privata di Roma che intende svolgerli in questa ultima città;

2) che la sede di Viterbo ove si sono svolti i tre precedenti corsi, ad iniziare dall'anno 1977-1978, si è dimostrata oltremodo utile per il successo dei corsi stessi che hanno ricevuto qualificati apprezzamenti da parte dei Paesi esteri;

3) che la Provincia di Viterbo ha intravisto in tale iniziativa, felicemente potenziatasi nell'arco di appena 3 anni, una indubbia possibilità di sviluppo della depressa economia locale in un ambito, qual è quello del turismo, perfettamente congeniale alla sua vocazione sociale e territoriale;

4) che tali considerazioni sono state concordemente sviluppate da tutti gli amministratori locali, dagli esponenti di associazioni economiche, dalle forze politiche e da tutta l'opinione pubblica, di cui si è fatta portavoce la stampa locale, come può evincersi dalla documentazione inviata al Ministero degli affari esteri dal predetto Consorzio;

5) che la preferenza accordata ad una società privata rispetto ad un ente pubblico — che non è stato minimamente ascoltato a tale riguardo e che, anzi, era teso a trovare una ulteriore base di sviluppo dei corsi in questione attraverso il collegamento con l'Università statale della Tuscia, che inizierà la propria attività nel prossimo anno accademico — mentre suscita forti perplessità ove si tenga conto dell'affidabilità che può dare una pubblica amministrazione circa l'utilizzazione di denaro pubblico, vanifica e disperde esperienze, strutture e tutto un patrimonio di favorevoli circostanze che si erano create attorno ai corsi ed agli ospiti stranieri che erano cordialmente accolti dalla popolazione del piccolo centro dell'Alto Lazio;

6) che, ove dovesse mantenersi ferma la determinazione del trasferimento a Roma dei corsi in questione, rimarrebbero inutilizzati tutte le attrezzature, gli arredi, i mo-

bili, le macchine (ivi comprese quelle per scrivere con caratteri esteri), la consistente biblioteca specializzata e la collana di pubblicazioni scientifiche del settore promossa dal Consorzio, che sono stati faticosamente realizzati con notevole dispendio finanziario e posti a servizio esclusivo di tutta l'organizzazione dei corsi, i quali sono ormai considerati una iniziativa perfettamente e congenialmente radicata nella città di Viterbo.

Tale eventualità costituirebbe una macroscopica dilapidazione di pubblico denaro, resa ancor più grave dall'oscurità di tutta l'operazione di affidamento dei corsi in questione ad una società privata che, come si ripete, è stata preferita ad un ente pubblico immotivatamente e senza che quest'ultimo ne fosse in qualche modo informato.

Gli interroganti, alla luce di quanto precede, mentre invitano i Ministri competenti ad approfondire tutti gli aspetti dell'operazione, chiedono se non ritengono opportuno provvedere urgentemente, facendo uso di tutti i poteri e mezzi a disposizione — ivi compreso, eventualmente, il potere di « annullamento d'ufficio » — a restituire la gestione dei corsi predetti al « Consorzio per l'Università di Viterbo », in modo che vengano adeguatamente riconsiderati gli interessi pubblici coinvolti (principalmente quelli finanziari) e vengano soddisfatte le legittime aspettative del « Consiglio per l'Università di Viterbo », che ha organizzato i precedenti corsi e che intende proseguire in tale attività, di tutti gli ambienti della città e di tutta la pubblica opinione.

(4 - 01180)

MEZZAPESA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se e quali provvedimenti abbia preso, o intenda prendere, in ordine alle proteste degli olivicoltori pugliesi per il mancato pagamento del rimanente 30 per cento dell'integrazione del prezzo dell'olio di oliva relativa all'annata 1978-79, ad oltre 8 mesi di distanza dal pagamento dell'acconto del 70 per cento.

Gli olivicoltori pugliesi lamentano il fatto che, mentre i centri meccanografici hanno già messo a disposizione dei nuclei operativi i nastri magnetici per gli elenchi di liquidazione, le successive operazioni vanno assai a rilento.

(4-01181)

**BARSACCHI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza dei gravi disagi che si creano nella dogana di Marina di Carrara a seguito della carenza di personale.

Per conoscere, inoltre, quali provvedimenti intende adottare, sia per evitare le gravi ripercussioni sui movimenti commerciali che per scongiurare eventuali forme di protesta da parte del personale.

(4-01182)

**FONTANARI.** — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Considerata l'attenzione particolare verso il Mezzogiorno, che il Governo ha espresso nelle sue linee programmatiche e che sembrerebbe confermata anche da recenti provvedimenti, l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro è al corrente della gravissima denuncia fatta in questi giorni sulla stampa dal presidente dell'ANCE, secondo il quale « il calo progressivo di efficienza della Cassa per il Mezzogiorno è impressionante e, da qualche mese, si è praticamente fermato tutto »;

se corrisponde al vero che ... « la stessa struttura (della Cassa) è un elemento di freno, chiusa in forme assurde di garantismo congelante ... »;

che cosa il Ministro intende fare per rimediare a questa pernicioso situazione di stallo che « non solo sta bloccando lo sviluppo del Mezzogiorno, ma sta anche rendendo ardua la sopravvivenza delle imprese minori », con immaginabili conseguenze sul livello già assai critico di occupazione.

(4-01183)

### Ordine del giorno per la seduta di giovedì 10 luglio 1980

**P R E S I D E N T E.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 10 luglio, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del Rapporto presentato dal Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica sui principali problemi dell'Amministrazione dello Stato.

II. Discussione del disegno di legge:

Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (940) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 21,35).

Dott. ADOLFO TROISI  
Direttore Generale

Incaricato *ad interim* della direzione del  
Servizio dei resoconti parlamentari